## PRONTUARIO DI TUTELA AMBIENTALE

Elaborato da Direzione coordinamento normativo-funzionale U.O. Studi ed Applicazioni Normative Reparto di Polizia Socio Ambientale

### **Sommario**

AMIANTO	13
ANIMALI	14
1. Mancato rispetto degli obblighi da parte di detentore di animali	18
2. Omessa regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali	18
3. Maltrattamento di animali (casi lievi)	19
4. Causava la morte di animali (condotta dolosa)	20
5. Causava maltrattamenti o sevizie ad animali (condotta dolosa)	20
6. Somministrazione di sostanze o trattamenti nocivi (condotta dolosa)	20
7. Combattimento di animali (condotta dolosa)	21
8. Abbandono di animali (condotta dolosa o colposa)	21
9. Detenzione di animali in condizioni da causare sofferenze (condotta dolosa o colposa)	21
10. Reati contro la fauna selvatica protetta (condotta dolosa o colposa)	22
11. Omessa custodia e malgoverno di animali	22
12. Omessa custodia e malgoverno di animali che creano pericolo	22
13. Spargimento di esche o sostanze velenose	23
14. Inottemperanza al divieto di condurre animali sui mezzi di trasporto pubblico in modo non idoneo	23
15. Inottemperanza al divieto di accattonaggio con uso di animali	24
16. Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	24
17. Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	24
18. Utilizzo di animali per riprese cinematografiche e altro	25
19. Divieto di pubblicizzazione e diffusione di materiali e informazioni concernenti strutture di detenzione di animali e regolamentazione di spettacoli e intrattenimen l'utilizzo di animali	
20. Smarrimento animali	
21. Rinvenimento di animali randagi o feriti.	26
22. Fuga di animali	26
23. Custodia di animali domestici con nocumento alla salute, igiene, quiete delle persone	26
24. Vendita di animali in forma ambulante	
25. Omessa segnalazione presenza di cane	27
26. Inottemperanza al divieto di detenzione di cani a catena	

27. Custodia di cani in spazi non idonei	27
28. Omesso rispetto obbligo di guinzaglio e/o museruola	28
29. Accesso a parchi e aree verdi senza guinzaglio e/o museruola.	28
30. Inottemperanza al divieto di accesso dei cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini	30
31. Mancata comunicazione all'ufficio competente, da parte del titolare di pubblico esercizio, del divieto di accesso ai cani.	30
32. Accesso in pubblico esercizio senza rispetto norme di condotta.	30
33. Deiezioni canine	31
34. Conduttore di cane sprovvisto di attrezzatura idonea all'esportazione delle deiezioni.	31
35. Deiezioni di animali	31
36. Inottemperanza al divieto di lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini	32
37. Detenzione e tutela dell'avifauna	32
38. Animali acquatici - divieti	33
39. Omessa iscrizione all'anagrafe canina	33
40. Omessa denuncia di smarrimento o morte del cane o di domicilio	34
41. Omessa apposizione del microchip o del tatuaggio del cane	34
42. Omessa iscrizione registro speciale cani da presa, molossoidi e loro incroci; cani morsicatori	34
43. Omessa effettuazione visita annuale cani da presa, molossoidi e loro incroci	35
ANTENNE	36
1. Superamento dei limiti di emissione (salvo fatto costituente reato articolo 674 Codice Penale)	37
2. Installazione di impianto di telefonia mobile senza autorizzazione	37
3. Installazione di torre o traliccio antenna senza permesso di costruire o DIA	38
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	39
1. Attività senza AIA o con AIA sospesa o revocata	41
2. Attività senza AIA per sostanze pericolose	41
3. Mancato rispetto, da parte del gestore, delle prescrizioni AIA o prescrizioni Autorità competente	41
4. Gestore non rispetta prescrizioni AIA o prescrizioni Autorità competente (casi di gravità)	42
5. Gestore non rispetta prescrizioni AIA o prescrizioni Autorità competente (casi di maggiore gravità)	42
6. Gestore ometteva comunicazione modifiche sostanziali	42
7. Omessa comunicazione da parte del gestore di un impianto in possesso di AIA delle modifiche non sostanziali	43

8. Omessa comunicazione prevista dall'articolo 29-decies comma 1 o dall'articolo 29-undecies comma 1, all'Autorità competente, da parte del gestore	43
9. Omessa comunicazione dati relativi alle misurazione delle emissioni	43
10. Omessa comunicazione dati gestione rifiuti pericolosi	44
11. Effettuazione delle comunicazioni di legge con dati falsi o alterati	45
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	46
1. Mancata richiesta da parte del gestore dell' AUA	48
2. Mancato rinnovo da parte del gestore dell' AUA	48
3. Omissione di comunicazione modifica dell'attività o dell'impianto	48
DISCARICHE	49
1. Realizzazione o gestione di una discarica abusiva di rifiuti non pericolosi	50
2. Realizzazione o gestione di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi	50
3. Gestione discarica senza rispetto prescrizioni rifiuti non pericolosi	50
4. Gestione discarica senza rispetto prescrizioni rifiuti pericolosi	51
5. Rifiuti non trattati in discarica	51
6. Rifiuti non idonei in discarica di rifiuti inerti	52
7. Rifiuti non idonei in discarica di rifiuti non pericolosi	52
8. Diluizione o miscelazione rifiuti per ammissione in discarica di rifiuti pericolosi	53
9. Detentore dei rifiuti non informa su precisa composizione e pericoli a lungo termine	53
10. Omessa presentazione di certificazione rifiuti per ammissione in discarica	53
11. Omessa presentazione nuova comunicazione per variazione tipologia rifiuti conferiti	54
12. Omessa presentazione almeno una volta l'anno della certificazione per rifiuti in discarica	54
13. Omessa tenuta documentazione rifiuti ammessi in discarica per 5 anni	54
14. Omesso controllo certificazione rifiuti da parte del gestore discarica	55
15. Omesso controllo caratteristiche rifiuti in formulario da parte gestore discarica	55
16. Omessa verifica rifiuti conferiti in discarica	55
17. Omessa registrazione carico e scarico rifiuti da parte gestore.	56
18. Gestore omessa registrazione e mappatura aree carico scarico rifiuti pericolosi.	56
19. Gestore - omessa sottoscrizione formulario rifiuti.	56
20. Gestore – omessa verifica analitica rifiuti	57

21. Gestore – omessa conservazione campione rifiuti	57
22. Gestore – omessa comunicazione mancato ammissione rifiuti in discarica	57
EMISSIONI IN ATMOSFERA – IMPIANTI DI COMBUSTIONE	58
1. Nuova installazione o trasferimento di stabilimento con emissioni in atmosfera senza autorizzazione.	61
2. Impianto con autorizzazione emissioni in atmosfera scaduta – sospesa – etc.	61
3. Impianto con modifiche sostanziali. (2)	61
4. Mancata comunicazione delle modifiche non sostanziali effettuate su un impianto (1) (2)	62
5. Violazione delle prescrizioni	62
6. Inottemperanza al divieto di violare valori limiti di emissione	63
7. Superamento valori limiti dell'aria.	63
8. Inizio esercizio impianto o attività senza darne comunicazione	63
9. Inizio di esercizio di attività in deroga senza comunicazione	64
10. Omessa comunicazione dati delle emissioni	64
EMISSIONI IN ATMOSFERA – IMPIANTI TERMICI CIVILI	65
1. Mancata redazione della dichiarazione di conformità o mancata consegna al termine dei lavori	66
2. Mancata esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione	66
3. Inottemperanza, da parte di un operatore incaricato del controllo e della manutenzione di un impianto, a quanto stabilito all'articolo 7 comma 2	67
4. Impianto termico non convogliato in canna fumaria	67
5. Emissioni fumi al di sotto del tetto o condotti con tubi esterni.	67
EMISSIONI IN ATMOSFERA (Codice Penale e Codice Civile)	68
1. Articolo 674 Codice Penale "gettito pericoloso di cose".	68
EMISSIONI LUMINOSE	69
1. Omesso rispetto prescrizioni tecniche di emissioni luminose.	70
2. Emissioni luminose vietate.	70
3. Disturbo, con sorgenti luminose, ai conducenti di veicoli.	70
4.Inottemperanza al divieto di pubblicità luminose che creano abbagliamento.	71
EMISSIONI SONORE	72
Superamento valori limite ammessi per le emissioni sonore prodotte da macchinari	74
2. Disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone.	74

75
76
76
76
77
77
78
78
78
79
80
81
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
89
89
90
90

5. Mancata pulizia delle aree private e dei terreni privati.	91
6. Inottemperanza all'obbligo dello sfalcio erba su terreni privati.	91
7. Inottemperanza all'obbligo della recinzione di aree private.	91
RIFIUTI (definizioni)	92
RIFIUTI (classificazione)	95
1. Abbandono rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo (privato)	98
2. Abbandono rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo (privato)	98
3. Immissione di rifiuti in acque (privato)	98
4. Abbandono rifiuti non pericolosi, da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente, sul suolo o nel suolo	99
5. Abbandono rifiuti pericolosi da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente sul suolo o nel suolo	99
6. Immissione di rifiuti pericolosi in acque da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente	99
7. Immissione di rifiuti non pericolosi in acque da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente	
8. Mancata ottemperanza ordinanza del sindaco per operazioni rimozione rifiuti.	
9. Miscelazione rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.	
10. Mancata separazione dei rifiuti pericolosi miscelati.	101
RIFIUTI (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali)	102
1. Mancata iscrizione all'Albo di attività varie di gestione rifiuti non pericolosi.	104
2. Mancata iscrizione all'Albo di attività varie di gestione rifiuti pericolosi.	
RIFIUTI GESTIONE (Autorizzazioni AIA – Attività di gestione)	
1. Attività o impianto di smaltimento o recupero senza autorizzazione (rifiuti non pericolosi).	107
2. Attività o impianto di smaltimento o recupero non conforme all'autorizzazione (rifiuti non pericolosi)	107
3. Attività o impianto di smaltimento o recupero con autorizzazione scaduta (rifiuti non pericolosi).	107
4. Attività o impianto di smaltimento o recupero senza rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione (rifiuti non pericolosi)	
5. Attività o impianto di smaltimento o recupero senza autorizzazione (rifiuti pericolosi).	
6. Attività o impianto di smaltimento o recupero non conforme all' autorizzazione (rifiuti pericolosi)	
7. Attività o impianto di smaltimento o recupero con autorizzazione scaduta (rifiuti pericolosi).	
8. Attività o impianto di smaltimento o recupero non conforme all' autorizzazione (rifiuti pericolosi)	109
9. Attività di autosmaltimento senza comunicazione preventiva (rifiuti non pericolosi)	109
10. Attività di autosmaltimento senza rinnovare o aggiornare la comunicazione (rifiuti non pericolosi).	110

11. Attività di autosmaltimento senza comunicazione preventiva (rifiuti non pericolosi).	110
RIFIUTI (Responsabilità – Tracciamento - Registro di Carico e Scarico)	111
Mancata comunicazione dei dati annuali al catasto dei rifiuti tramite modello M.U.D.	114
2. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico	114
3. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico da parte di un produttore di rifiuti pericolosi non teneva il registro di carico/scarico (non ente o azienda)	114
4. Incompleta tenuta del registro di carico/scarico ma con possibilità di ricostruire le informazioni.	115
5. Incompleta tenuta del registro di carico/scarico da parte di un produttore di rifiuti pericolosi ma con possibilità di ricostruire le informazioni (non ente o azienda)	115
6. Omesso invio/conservazione registri carico/ scarico	116
7. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico (impresa con meno di 15 dipendenti). Rifiuti non pericolosi	116
8. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico (impresa con meno di 15 dipendenti). Rifiuti pericolosi	116
RIFIUTI (Trasporto – Formulario di Identificazione Rifiuti)	117
1. Trasporto rifiuti senza formulario o con formulario incompleto/inesatto (rifiuti non pericolosi)	119
2. Trasporto rifiuti con formulario incompleto/inesatto (rifiuti non pericolosi) le cui informazioni sono ricostruibili tramite altre comunicazioni obbligatorie per legge	119
3. Trasporto rifiuti senza formulario o con formulario incompleto/inesatto (rifiuti pericolosi)	120
RIFIUTI SANITARI	121
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi in violazione legge	122
2. Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi in quantità eccessiva.	122
RIFIUTI (Combustione)	123
1. Combustione illecita di rifiuti (non pericolosi).	124
2. Combustione illecita di rifiuti (pericolosi).	124
RIFIUTI (Conferimento per la raccolta urbana)	125
1. Mancato corretto conferimento rifiuti per i quali è attivata raccolta differenziata.	126
2. Sversamento/percolamento di liquido all'interno dei cassonetti o sul suolo.	126
3. Abbandono di sacchetti di rifiuti nei pressi dei contenitori o di isole ecologiche o altre aree rifiuti.	126
4. Conferimento rifiuti ingombranti nei contenitori stradali.	127
5. Conferimento rifiuti non consentiti nei contenitori stradali.	127
6. Uso illegittimo dei contenitori stradali, danneggiamento, spostamento o ostacolo alla corretta funzionalità degli stessi	128
7. Conferimento del rifiuto indifferenziato	128
8. Conferimento della frazione secca riciclabile	128

9. Conferimento ovvero abbandono, in modo non consentito, di rifiuti ingombranti.	129
10. Conferimento in modo non consentito di rifiuti speciali da lavori edili.	129
11. Uso illegittimo o danneggiamento dei cestini porta-rifiuti.	130
12. Mancata pulizia delle aree private e dei terreni privati.	130
13. Inottemperanza all'obbligo dello sfalcio erba su terreni privati	130
14. Miscelava in modo non consentito frazioni di rifiuto destinate al compostaggio.	131
15. Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi	131
16. Beni durevoli	131
17. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non ingombranti	132
18. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti ingombranti	132
19. Gettito di rifiuti non ingombranti	132
20. Divieto di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto rispetto alle modalità stabilite	132
21. Incendio di rifiuti	133
22. Stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito dovuto all'innaffiatura di fiori e piante.	133
SCARICHI	134
1. Scarico senza rispetto dei valori limite (allegato 5 Parte III decreto legislativo 152/2006).	136
2. Scarico senza rispetto dei valori limite in aree salvaguardia acquee consumo umano o in corpo idrico in area protetta.	136
3. Scarico senza rispetto dei valori limite regionali.	136
4. Scarico senza rispetto dei valori limite regionali in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpo idrico in area protetta	137
5. Scarico sul suolo o nel sottosuolo.	138
6. Omesso convoglio scarico sul suolo già esistente.	138
7. Scarichi in acque sotterranee o nel sottosuolo.	139
8. Scarico sotterraneo già esistente non correttamente convogliato.	139
9. Falsità ideologica commessa da privato in auto certificazione o attestazione.	140
SCARICHI REFLUI DOMESTICI	141
1. Scarico illecito di acque reflue domestiche	142
2. Scarico illecito di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo.	142
3. Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione.	143
4. Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione edifici isolati ad uso abitativo.	143

5. Falsità ideologica commessa da privato in auto certificazione o attestazione per allaccio in fognatura o altra autorizzazione allo scarico.	144
SCARICHI	145
(Reflui da attività produttive assimilabili ai domestici Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227)	145
Scarico illecito di acque reflue assimilabili a domestiche	147
2. Scarico illecito di acque reflue assimilabili a domestiche edifici isolati ad uso abitativo.	147
3. Scarico di acque reflue assimilabili a domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione.	148
4. Scarico di acque reflue assimilabili a domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione edifici isolati ad uso abitativo.	148
SCARICHI (Reflui Industriali)	149
1. Scarico in fognatura o corpo idrico superficiale di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.	150
2. Scarico in fognatura o corpo idrico superficiale di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (sostanze pericolose)	150
3. Scarico di acque reflue industriali senza rispetto prescrizioni (sostanze pericolose).	151
4. Scarico di acque reflue industriali con obbligo controllo automatico e conservazione risultati.	151
5. Superamento limiti di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	152
6. Superamento limiti di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze ad alta pericolosità.	152
7. Titolare di scarico non consente accesso ad addetto al controllo.	153
SCARICHI (Sul suolo - Edifici isolati – In mare)	154
TERRE E ROCCE DA SCAVO	155
VEGETAZIONE	156
2. Combustione illecita di rifiuti vegetali	158
3. Abbruciamento di materiale vegetale agricolo e forestale con modalità non consentite.	159
4. Attività' vietate per pericolo incendi.	159
5. Incendio boschivo (ipotesi dolosa)	160
6. incendio boschivo (ipotesi colposa)	160
7. Reati contro specie vegetale selvatica protetta (condotta dolosa o colposa).	160
8. Non corretto conferimento di rifiuti costituenti "frazione verde".	161
VEICOLI FUORI USO	162
Mancata consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta	165
2 Mancata consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta (rifiuto pericoloso)	165
3. Mancata consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta (rifiuto non pericoloso).	166

5. Omessa comunicazione al P.R.A. entro 90 giorni dell'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, e/o mancata consegna delle targhe e dei documenti. 16 6. Omessa cinascio del certificato di rottamazione. 16 7. Omesso rilascio del certificato di rottamazione. 16 RACTI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE. 16 1. Inquinamento ambientale. 17 2. Dissatro ambientale. 17 3. Impedimento controlli ambientali. 17 3. Impedimento controlli ambientali. 17 5. Getitio periodioso di cose 17 6. Danneggiamento al patrimonio storico, archeologico o artistico nazionale 17 7. Getitio periodioso di cose 17 7. ORDINANZA DEL SINDACO N. 75 DEL 16 MARZO 2010 17 7. Univeto di coltivazione di fave nel territorio del Comune di Roma. Il: Somministrazione e vendita di fave sfase. Obbligo di apposizione cartello di grandezza minima em. 30x40, con avviso per i cittadini à rischio di crisi emoltica da favismo. Ill: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di grandezza minima em. 30x40, con avviso per i cittadini à rischio di crisi emoltica da favismo. Ill: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di grandezza minima em. 30x40, con avviso per i cittadini à rischio di crisi emoltica da favismo. Ill: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di grandezza minima em. 30x40, con apprezzamento del Comune di Roma). 17 7. ORDINANZE DEL SINDACO CON VALIDITA' ANNUALE. 17 7. Indenda introduzione di le cartico delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della "Zanzara Tigre" nel territorio di Roma Capitale). Periodo di vigenza 22 maggio 2020 – 31 dicembre 2020 17 7. Mancata introduzione di pesci larvivori nelle fontane ormanentali in perfetta efficienza. 17 7. Mancata mintroduzione dello stato di rattamento contro le zanzara adulte nelle arece verdi di pertinenza da parte di un soggetto privato. 1	4. Richiesta oneri di agenzia per cancellazione al P.R.A. di veicolo o rimorchio.	166
7. Omesso rilascio del certificato di rottamazione	5. Omessa comunicazione al P.R.A. entro 90 giorni dell'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, e/o mancata consegna delle targhe e dei documenti	167
REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE	6. Omessa consegna certificato di rottamazione.	167
1. Inquinamento ambientale	7. Omesso rilascio del certificato di rottamazione.	168
2. Disastro ambientale	REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE	169
3. Impedimento controlli ambientali	1. Inquinamento ambientale	170
4. Danneggiamento	2. Disastro ambientale	170
5. Gettito pericoloso di cose	3. Impedimento controlli ambientali.	171
6. Danneggiamento al patrimonio storico, archeologico o artistico nazionale	4. Danneggiamento.	171
ORDINANZA DEL SINDACO N. 75 DEL 16 MARZO 2010	5. Gettito pericoloso di cose	172
(I: Divieto di coltivazione di fave nel territorio del Comune di Roma. II: Somministrazione e vendita di fave sfuse. Obbligo di apposizione cartello di grandezza minima cm. 30x40, con avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. III: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di grandezza minima cm. 30x40, con apprezzamento del Comune di Roma)	6. Danneggiamento al patrimonio storico, archeologico o artistico nazionale	172
30x40, con avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. III: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di grandezza minima cm. 30x40, con apprezzamento del Comune di Roma)	ORDINANZA DEL SINDACO N. 75 DEL 16 MARZO 2010	173
ORDINANZA DELLA SINDACO CON VALIDITA' ANNUALE	30x40, con avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. III: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di grandezza minima	cm. 30x40,
ORDINANZA DELLA SINDACA N. 102 DEL 22 MAGGIO 2020	1. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza 16.3.2010, n. 75.	173
(Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della "Zanzara Tigre" nel territorio di Roma Capitale). Periodo di vigenza 22 maggio 2020 – 31 dicembre 2020	ORDINANZE DEL SINDACO CON VALIDITA' ANNUALE	174
vigenza 22 maggio 2020 – 31 dicembre 2020	ORDINANZA DELLA SINDACA N. 102 DEL 22 MAGGIO 2020	174
2. Mancata introduzione di pesci larvivori nelle fontane ornamentali		
3. Tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta acque non mantenuti in perfetta efficienza	1. Abbandono, ommessa cura e/o pulizia contenitori posti all'aperto.	174
4. Titolare attività non manteneva in perfetta efficienza gli impianti idrici	2. Mancata introduzione di pesci larvivori nelle fontane ornamentali.	174
5. Obblighi gestore di deposito, anche temporaneo, di copertoni	3. Tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta acque non mantenuti in perfetta efficienza.	175
6. Omessa comunicazione amministratore condominio e/o consorzi dell'elenco dei condomini nei quali sia stato attivato un programma di disinfestazione	4. Titolare attività non manteneva in perfetta efficienza gli impianti idrici.	175
7. Mancata comunicazione del trattamento contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza da parte di un soggetto privato	5. Obblighi gestore di deposito, anche temporaneo, di copertoni.	176
ORDINANZA DELLA SINDACA N. 115 DEL 12 GIUGNO 2020	6. Omessa comunicazione amministratore condominio e/o consorzi dell'elenco dei condomini nei quali sia stato attivato un programma di disinfestazione.	176
(Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi. Periodo 15 giugno 30 settembre 2020)	7. Mancata comunicazione del trattamento contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza da parte di un soggetto privato.	177
	ORDINANZA DELLA SINDACA N. 115 DEL 12 GIUGNO 2020	178
1. Divieti e prescrizioni	(Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi. Periodo 15 giugno 30 settembre 2020)	178
	1. Divieti e prescrizioni	178

2. Inosservanza obblighi	178
3. Abbandono di rifiuti	179
4. Abbandono rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo (titolare impresa) (responsabile ente).	179
5. Piantagioni e siepi	179
6. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza Sindacale.	180
7. Transito o sosta su viabilità non asfaltata	
8. Incendio	
9. Incendio boschivo	
10. Delitti colposi di danno	
ORDINANZA DELLA SINDACA N. 89 DEL 22 GIUGNO 2017	
(Ordinanza Contingibile e Urgente della Sindaca n. 89 del 22 giugno 2017, concernente il divieto di utilizzo, nel territorio di Roma Capitale, dell'acqua potab ATO2 spa per scopi diversi da quello potabile)	
ORDINANZA DELLA SINDACA 30 GIUGNO 2020, n. 131	183
Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di part un livello di rischi 3 del bollettino diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Anno 2020.	
1. Divieto di circolazione con la vettura pubblica a trazione animale in determinate giornate ed orari.	

#### **AMIANTO**

Riferimenti normativi Legge 27 marzo 1992 n. 257 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

La normativa non prevede un obbligo di rimozione

#### Assenza di "obbligo di rimozione"

allo stato normativo attuale non sussiste alcun obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto. Gli edifici pubblici hanno l'obbligo del monitoraggio, che invece si presenta facoltativo per gli immobili privati.

#### **Autorità Competente**

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.Pre.S.A.L. della ASL

#### Caratteristiche imprese operanti su beni contenenti amianto

In base all'art. 256 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto possono essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B.

#### Piano di Lavoro

Dette imprese, per gli interventi di rimozione, hanno l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, uno specifico piano di lavoro, nel quale dovranno essere indicate le misure necessarie previste per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, e la protezione dell'ambiente esterno. Tale obbligo è da considerarsi esteso anche agli interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare (pulizia preliminare di una copertura con acqua ad alta pressione) o la sostituzione di lastre di copertura o di altri materiali contenenti amianto (D.M. Sanità del 20 agosto 1999).

Copia del piano di lavoro deve essere inviata al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda USL territorialmente competente per il luogo dove si effettuerà l'intervento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Servizio, entro questo periodo, può formulare motivate richieste di integrazione o modifica del piano, e rilasciare prescrizioni operative. Decorso tale termine dalla data di trasmissione del piano, i lavori possono iniziare secondo il piano di lavoro predisposto, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di amianto e di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con Circolare\_094\_12

#### **ANIMALI**

#### PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Legge 14 agosto 1991 n. 281
- LEGGE REGIONE LAZIO TUTELA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997 n. 34
- LEGGE REGIONE LAZIO NORME IN MATERIA CANI DA PRESA, MOLOSSOIDI E INCROCI Legge Regione Lazio 6 ottobre 2003 n. 33
- REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 275 del 24 ottobre 2005 di seguito "Regolamento")

#### **COMPITI DEL COMUNE (articolo 3 Regolamento)**

- 1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
- 2. In applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE (articolo 6. Regolamento)

Le norme di cui al Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.

#### IPOTESI DI MALTRATTAMENTO PREVISTE DALL'ART 8 DEL REGOLAMENTO

(Le seguenti condotte, valutatane la gravità, possono costituire ipotesi di reato ai sensi del CP)

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
- 3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
- 5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- 7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.
- 8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 9. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
- 10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 11. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- 12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 13. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
- 14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
- 15. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E'altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
- 16. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
- 17. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
- 18. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
- 19. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
- 20. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

- 21. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
- 22. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico 23. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali, regionali e del Bioparco. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
- 24. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
- 25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
- 26. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
- 27. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche; è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- 28. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo Regionale degli esperti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n. 847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- 29. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
- 30. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
- 31. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

#### RIFERIMENTO A VARIE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI

Per specifiche situazioni fare riferimento al Regolamento agli articoli di seguito indicati (se non costituenti ipotesi di reato):

- Art. 6 Ambito di applicazione
- Art. 7 Obblighi dei detentori di animali
- Art. 8 Maltrattamento di animali.
- Art. 9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 10 Abbandono di animali.
- Art. 11 Avvelenamento di animali
- Art. 13 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili
- Art. 14 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 15 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 16 Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 17 Smarrimento Rinvenimento Affido
- Art. 18 Fuga, cattura, uccisione di animali
- $Art.\ 20-Allevamento,\ esposizione\ e\ cessione\ a\ qualsiasi\ titolo\ di\ animali$

#### RIFERIMENTO A VARIE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI

Per specifiche situazioni fare riferimento al Regolamento agli articoli di seguito indicati (se non costituenti ipotesi di reato):

- Art. 21 Macellazione degli animali
- Art. 22 Inumazione di animali
- Art. 25 Associazioni animaliste e zoofile Art. 26 Attività motoria e rapporti sociali CANI
- Art. 27 Divieto di detenzione a catena CANI
- Art. 28 Dimensioni dei recinti CANI
- Art. 29 Guinzaglio e museruola CANI
- Art. 30 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati CANI
- Art. 31 Aree e percorsi destinati ai cani CANI
- Art. 32 Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti) CANI
- Art. 33 Cani liberi accuditi CANI
- Art. 34 Raccolta deiezioni CANI
- Art. 41 Colonie feline GATTI

#### I DA PRESA E MOLOSSOIDI (Legge Regione Lazio 6 ottobre 2003 n. 33) – obblighi detentori

- iscrizione apposito registro presso ASL
- effettuazione corso per il detentore
- addestramento del cane
- vista veterinaria annuale per esclusione uso in combattimento tra cani.

Ogni anno il Ministero della Salute emette apposita ordinanza "Disposizioni a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" che non prevede sanzioni proprie ma rimanda alle disposizioni vigenti emanate dalle Autorità competenti in materia.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 001 06 Circolare 004 11 Circolare 149 17

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61000	Articoli 7 e 56, comma 1, Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	1. Mancato rispetto degli obblighi da parte di detentore di animali  Quale detentore di animale ometteva di:  averne adeguata cura (articolo 7, comma 1);  sottoporlo a visita da parte di medico veterinario tutte le volte che lo stato di salute lo renda necessario (articolo 7, comma 2);  accudirlo e alimentarlo secondo specie, razza, età, sesso, condizioni (articolo 7, comma 3),  soddisfare naturali esigenze fisiologiche e comportamentali (articolo 7, comma 4).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro)  100,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61001	Articoli 7, comma 5, e 56 comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	2. Omessa regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali  Quale detentore di animale ometteva di assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61002	Articoli 8 e 56, comma  2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	Quale detentore di animale:    lo teneva in spazi angusti, o privi di acqua e cibo (articolo 8, comma 2)   non lo proteggeva dall' esposizione al sole o dalle intemperie (articolo 8, comma 3)   lo teneva continuativamente all'esterno senza idoneo riparo (articolo 8, comma 3)   lo teneva isolato e non controllato quotidianamente (articolo 8, comma 4)   lo teneva permanente in gabbia (articolo 8, comma 7)   lo colorava (salvo marcaggi temporanei a norma di legge) (articolo 8, comma 11)   lo trasportava con mezzi non idonei o in contenitori che non consentivano all'animale di muoversi, sedersi, rigirarsi (articolo 8, comma 12)   lo conduceva a guinzaglio per mezzo di mezzi di locomozione (sia a motore che altri) (articolo 8, comma 13)   lo esponeva in luoghi chiusi a suoni o rumori tali da poter essere nocivi (articolo 8, comma 14)	(da 200,00 a 500,00 euro)  166,67		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 544-bis Codice Penale	4. Causava la morte di animali (condotta dolosa)  Per crudeltà o senza necessità cagionava la morte di un animale.	Sanzione penale (reclusione da quattro mesi a due anni). Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			
	Articolo 544-ter, comma1 Codice Penale	5. Causava maltrattamenti o sevizie ad animali (condotta dolosa)  Per crudeltà o senza necessità, cagionava una lesione ad un animale ovvero lo sottoponeva a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.	Sanzione penale (reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro). Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.  Sequestro preventivo ai fini della confisca		
	Articolo 544-ter, comma.2 Codice Penale	Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).  6. Somministrazione di sostanze o trattamenti nocivi (condotta dolosa)  Somministrava agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponeva a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.	Sanzione penale (reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 544-quinquies Codice Penale	7. Combattimento di animali (condotta dolosa)  Promuoveva, organizzava o dirigeva combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale  (reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a  160.000 euro.  La pena è aumentata da un terzo alla metà:  1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;  2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;  3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.)  Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.  Sequestro preventivo ai fini della confisca		
	Articolo 727, comma 1 Codice Penale	8. Abbandono di animali (condotta dolosa o colposa)  Abbandonava animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro). Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 727, comma 2 Codice Penale	9. Detenzione di animali in condizioni da causare sofferenze (condotta dolosa o colposa)  Deteneva animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro). Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 727- bis Codice Penale	10. Reati contro la fauna selvatica protetta (condotta dolosa o colposa)  Fuori dai casi consentiti, uccideva, catturava o deteneva esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	Sanzione penale (arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro).  Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 34 c.p.p.		
CP 20026	Articolo 672 Codice Penale (Depenalizzato)	della violazione).  11. Omessa custodia e malgoverno di animali  Lasciava liberi, o non custodiva con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affidava la custodia a persona inesperta.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 258,00 euro)  50,00  Stato Prefetto	Prefetto	
CP 20027	Articolo 672, comma 2 Codice Penale (Depenalizzato)	12. Omessa custodia e malgoverno di animali che creano pericolo  Aizzava o spaventava animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 258,00 euro)  50,00  Stato Prefetto	Prefetto	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61005	Articoli 11, comma 1, e 56 comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	13. Spargimento di esche o sostanze velenose  Deteneva, spargeva, depositava, si liberava e/o si disfaceva in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. (1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 200,00 a 500,00 euro)  166,67		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61006	Articoli 13 e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	<ul> <li>14. Inottemperanza al divieto di condurre animali sui mezzi di trasporto pubblico in modo non idoneo</li> <li>Conduceva animali sui mezzi di trasporto pubblico senza: <ul> <li>Cani: guinzaglio e museruola;</li> <li>Gatti: trasportino;</li> <li>aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.</li> </ul> </li> <li>Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</li> </ul>	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

<sup>(1)</sup> Applicazione del divieto. L'articolo 11 della deliberazione del Consiglio Comunale 24 ottobre 2005, n. 275 prevede che "Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate".

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61007	Articoli 14, comma 1, e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	15. Inottemperanza al divieto di accattonaggio con uso di animali  Deteneva o utilizzava animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>	Confisca animale (si procede al sequestro amministrativo) (2)	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61027	Articoli 16, comma 1 e 56, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	16. Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali  Effettuava spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati con utilizzo di animali  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 200,00 a 500,00 euro) <b>166,67</b>	Sospensione dell'attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61028	Articoli 16 comma 4 e 56, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	17. Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali  Utilizzava animali come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 200,00 a 500,00 euro)  166,67	Sospensione dell'attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

<sup>(2)</sup> Confisca animale. L'articolo 14, comma 2, della Delibera di Consiglio Comunale 24 ottobre 2005, n. 275 dispone la confisca degli animali, pertanto si deve procedere al sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge 18 novembre 1981, n.689.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61029	Articoli 16, comma 6, e 56, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	18. Utilizzo di animali per riprese cinematografiche e altro  Utilizzava animali per riprese cinematografiche, televisive o pubblicitarie, senza averne dato preventiva comunicazione all'ufficio competente per la tutela degli animali.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 200,00 a 500,00 euro)  166,67		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61030	Articoli 16, comma 7 e 56, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	19. Divieto di pubblicizzazione e diffusione di materiali e informazioni concernenti strutture di detenzione di animali e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali  Effettuava la pubblicizzazione e/o la diffusione di materiali e informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 200,00 a 500,00 euro)  166,67		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61031	Articoli 17, comma 1 e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	20. Smarrimento animali.  Ometteva di denunciare entro 48 ore alla Polizia Locale di Roma Capitale lo smarrimento del cane, per la successiva comunicazione al Servizio Veterinario ASL competente per territorio.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

25

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61032	Articoli 17, comma 2 e 3, e 56, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	21. Rinvenimento di animali randagi o feriti.  Ometteva di comunicare al Servizio Veterinario ASL e al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali il rinvenimento di un animale randagio, vagante o abbandonato, ovvero non comunicava il rinvenimento di animale ferito.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61033	Articoli 18, comma 1 e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	22. Fuga di animali  Ometteva di segnalare la fuga di un animale pericoloso al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali e alle Forze dell'Ordine.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61017	Articoli 19, comma 3, e 24, comma 5 Legge Regione Lazio 21.10.1997, n. 34	23. Custodia di animali domestici con nocumento alla salute, igiene, quiete delle persone  Quale detentore di animale domestico lo custodiva in condizioni tali da recare nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1540,00 euro) 308,00		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61008	Articoli 20, comma 4, e 56, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	24. Vendita di animali in forma ambulante  Vendeva animali, anche occasionalmente o saltuariamente, in forma ambulante.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 200,00 a 500,00 euro)  166,67	E' possibile sottoporre l'animale a amministravo ex articolo 13 Legge n. 689/81 ai fini della confisca	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61009	Articoli 26, comma 2, e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	25. Omessa segnalazione presenza di cane  Custodiva un cane in abitazione con giardino omettendo di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61010	Articoli 27, comma 1, e 56 comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	26. Inottemperanza al divieto di detenzione di cani a catena  Deteneva un cane a catena per più di 8 ore giornaliere o senza rispettare le caratteristiche tecniche previste per la catena stessa. (3)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61011	Articoli 28 e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	27. Custodia di cani in spazi non idonei  Quale detentore di cane lo custodiva in luogo non idoneo (recinto di superficie inferiore a 20 mq o box inferiore a 9 mq). (4) (5)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

- (3) Caratteristiche della catena. La catena deve essere di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
- (4) Caratteristiche recinti. L'articolo 28, comma 1, della Delibera di Consiglio Comunale 24 ottobre 2005, n. 275 prevede che "Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6"
- (5) Caratteristiche box. L'articolo 28, comma 2, della Delibera di Consiglio Comunale 24 ottobre 2005, n. 275 dispone che "Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4".

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61012	Articoli 29, comma 1, e 56 comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	28. Omesso rispetto obbligo di guinzaglio e/o museruola  Quale detentore  ☐ di cane non lo conduceva a guinzaglio, estensibile o non estensibile, o museruola nelle vie, in luoghi aperti frequentati dal pubblico, in luoghi comuni dei condomini.  ☐ di cane di indole aggressiva non lo conduceva, in luoghi aperti frequentati dal pubblico, in luoghi comuni dei condomini, con guinzaglio e museruola.  (6)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)	300,00 euro) 100,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61013	Articoli 30, comma 1, e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	29. Accesso a parchi e aree verdi senza guinzaglio e/o museruola.  Quale detentore  ☐ di cane accedeva al parco o area verde senza far uso di guinzaglio, estensibile o non estensibile, o museruola.  ☐ di cane di indole aggressiva accedeva al parco o area verde senza far uso di guinzaglio e museruola. (7)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro)  100,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

28

# Note (6) Deroghe sull'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio e museruola. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. (7) Accesso dei cani nei cimiteri. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61014	Articoli 30, comma 3, e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	30. Inottemperanza al divieto di accesso dei cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini  Quale detentore di cane accedeva nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61015	Articoli 32, comma 1 e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	31. Mancata comunicazione all'ufficio competente, da parte del titolare di pubblico esercizio, del divieto di accesso ai cani.  Quale titolare di pubblico esercizio negava l'accesso a un cane condotto dal detentore a norma dell'articolo 32, comma 2 del regolamento, senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Tutela Animali  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61016	Articoli 32, comma 2, e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	32. Accesso in pubblico esercizio senza rispetto norme di condotta.  Quale detentore di un cane accedeva in un pubblico esercizio senza far uso sia del guinzaglio che della museruola, ovvero non aveva cura a che il cane non sporcasse e che non creasse disturbo o danno alcuno.  (8)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

<sup>(8)</sup> **Deroghe.** L'articolo 32, comma 2, della Delibera di Consiglio Comunale 24 ottobre 2005, n. 275 prevede la possibilità di concessione di temporanei esoneri all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61019	Articoli 34, comma 1, e 56, comma 1, Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	33. Deiezioni canine  Quale conduttore di cane non provvedeva alla raccolta delle feci emesse su suolo pubblico o di uso pubblico dal proprio cane, in modo tale da evitare l'insudiciamento del suddetto suolo. (9)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61020	Articoli 34, comma 2, e 56, comma 1, Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	34. Conduttore di cane sprovvisto di attrezzatura idonea all'esportazione delle deiezioni.  Quale conduttore di cane risultava sprovvisto dell'attrezzatura idonea (palette ecologiche o altra attrezzatura idonea) all'asportazione delle deiezioni del proprio cane. (10)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61018	Articolo 34, comma 2 Delibera di Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 (Regolamento Gestione Rifiuti Urbani)	35. Deiezioni di animali  Quale conduttore di animali  non provvedeva, con idonea attrezzatura, alla immediata e totale asportazione dal suolo pubblico o di uso pubblico delle deiezioni dei propri animali  risultava sprovvisto dell'attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni dei propri animali. (9)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

<sup>(9)</sup> **Principio di specialità.** Con riferimento alle deiezioni su suolo pubblico o di uso pubblico sono state indicate entrambe le norme regolamentari applicabili, sebbene l'ordinanza sindacale del 31/01/2013 n. 25 preveda solo l'applicazione dell'articolo 34 del regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani per ovvi motivi di decoro della città.

(10) Soggetti esentati dall'obbligo. I non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci sono esentati

dall'obbligo di munirsi di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORI A COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61021	Articoli 34, comma 3, e 56, comma 1, Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	36. Inottemperanza al divieto di lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.  Quale conduttore di cane lo lasciava defecare nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61003	Articolo 48, comma 2, e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	37. Detenzione e tutela dell'avifauna  □ somministrava in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero  □ quale proprietario dello stabile non poneva in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro)  100,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORI A COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61034	Articoli 52 e 56, comma 1 Delibera di Consiglio Comunale 24.10.2005, n. 275 (Regolamento Tutela degli Animali)	38. Animali acquatici - divieti  E' fatto assoluto divieto:  □ lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 51;  □ conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi (frutti di mare), al di fuori di vasche dotate di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua e della misura prevista dall'articolo 52;  □ procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;  □ mettere in palio o cedere in premio in occasioni di tiro a segno, pesche, riffe lotterie animali acquatici di qualsiasi specie;  □ tenere permanentemente le chele legate ai crostacei  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
RTA 61022	Articoli 12, comma 1, e 24, comma 2 Legge Regione Lazio 21.10.1997, n. 34	39. Omessa iscrizione all'anagrafe canina  Quale proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un cane, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni, non iscriveva l'animale nell'anagrafe canina presso la ASL entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1540,00 euro) 308,00 (11)		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	ASL Veterinaria competente per territorio

<sup>(11)</sup> Rideterminazione sanzione. L'articolo 24, comma 2, della Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34 novellato dall'articolo 17, comma 72, della Legge Regionale 14 agosto 2017, n. 9 stabilisce che "Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 154,00 e un massimo di euro 1540,00".

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORI A COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
RTA 61023	Articoli 14 e 24, comma 5 Legge Regione Lazio 21.10.1997, n. 34	40. Omessa denuncia di smarrimento o morte del cane o di domicilio del detentore.  Non denunciava all'anagrafe canina presso la competente ASL lo smarrimento, la morte dell'animale o il cambio di titolarità del detentore del cane entro quindici giorni dall' evento.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1540,00 euro) <b>308,00</b>		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	ASL Veterinaria competente per territorio
RTA 61024	Articoli 13 e 24, comma 3 Legge Regione Lazio 21.10.1997, n. 34	41. Omessa apposizione del microchip o del tatuaggio del cane  Quale detentore di cane iscritto all'anagrafe canina non provvedeva a far apporre il microchip (precedentemente a far effettuare il tatuaggio) con l'indicazione del codice di riconoscimento.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione.	(da 77,00 a 154,00 euro) <b>51,33</b>		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	ASL Veterinaria competente per territorio
RTA 61025	Articoli 1, comma 1, e 5, comma 1 Legge Regione Lazio 6.10.2003, n. 33	42. Omessa iscrizione registro speciale cani da presa, molossoidi e loro incroci; cani morsicatori  Quale detentore di cane da presa, molossoide, o incrocio di questi, ovvero di cane morsicatore, non provvedeva alla sua iscrizione nello speciale elenco presso la ASL.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Non sono esplicitati il minimo e il massimo edittale 1549,37		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	ASL Veterinaria competente per territorio

Сон	. NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORI A COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 3 e 5 comma 3	43. Omessa effettuazione visita annuale cani da presa, molossoidi e loro incroci	(da 129,11 a 774,68 euro)		Regione	Sindaco Roma	Dipartimento Risorse	ASL Veterinaria
	Legge Regione Lazio					Capitale	Economiche	competente per
	6.10.2003 n. 33	Quale detentore di cane da presa, molossoide, o	258,22				Direzione gestione	territorio
RT	A	incrocio di questi, non faceva sottoporre il cane a visita annuale presso la ASL territorialmente					entrate extra- tributarie	
610	26	competente.					unoutane	
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).						

#### **ANTENNE**

#### NORME DI RIFERIMENTO:

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Regolamento antenne Roma Capitale "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile" Delibera Assemblea Capitolina n. 26 del 14/05/2015

#### INSTALLAZIONE NUOVE ANTENNE

E'soggetta ad <u>autorizzazione unica</u> da richiede al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – PAU, corredata dal parere favorevole dell'ARPA Lazio riguardo il rispetto dei limiti di emissione previsti dal DPCM 8 luglio 2003

#### INSTALLAZIONE DI TORRI O TRALICCI

Considerata come "nuova costruzione" necessita di permesso di costruire o DIA in alternativa al permesso di costruire.

#### **ESPOSIZIONE**

è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici.

#### LIMITE DI ESPOSIZIONE

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge 22 febbraio 2001 n. 36

#### VALORE DI ATTENZIONE

è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge

#### SANZIONI INERENTI L'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE

Vedere articolo 98 Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 Codice delle Comunicazioni elettroniche

#### **DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (articolo 4)**

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali: ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m., calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno.

#### FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE (articolo 8)

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, U.O. Tutela dagli inquinamenti, come disposto dalla D.G.C. n. 345/2011, si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Lazio nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con Circolare 120\_15

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
ANT 62000	Articolo 15 Legge 22.2.2001, n. 36	1.Superamento dei limiti di emissione (salvo fatto costituente reato articolo 674 Codice Penale)  Quale soggetto gestore di impianto (specificare) che genera emissioni elettromagnetiche superava  • Il valore limite di emissione  • Il valore limite di attenzione Previsti dal DPCM 08/07/2003, come da verifica tecnica ARPA-Lazio.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1032,00 a 309,874 euro)  Pagamento in misura ridotta non consentito  (Salvo che il fatto costituisca reato) (1)(2)		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
ANT 62001	Articolo 9 Delibera di Assemblea Capitolina 14.5.2015, n. 26 (Regolamento Antenne)	2. Installazione di impianto di telefonia mobile senza autorizzazione  Installava un impianto di telefonia mobile senza l'autorizzazione di Roma Capitale.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da euro 240,00 e 2420,00 euro) <b>480,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

- (1) PMR non ammesso. L'articolo 15, comma 7, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce che per le violazioni previste dall'articolo 15 non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (2) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 15, comma 1, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 prevede che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni (1032,00 euro) a lire 600 milioni (309.874,00 euro). La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti".

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 44, comma 1, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380	3. Installazione di torre o traliccio antenna senza permesso di costruire o DIA  Installava un traliccio, torre metallica o altra struttura, finalizzata al supporto di antenne (specificare tipologia) senza Permesso di Costruire o DIA.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			

## **AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

La **valutazione ambientale**, nelle sue diverse forme (VIA, IPPC, Valutazione d'Incidenza, VAS), riguarda la compatibilità e la sostenibilità ambientale di piani, opere ed impianti per la produzione di beni e servizi.

Le procedure di valutazione hanno come obiettivo:

- la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull'ambiente;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
- la tutela delle risorse naturali:
- la salvaguardia del paesaggi e degli habitat naturali;
- la verifica e il monitoraggio delle azioni connesse allo sviluppo economico.

Le procedure di valutazione ambientale, per la loro natura interdisciplinare, rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile di equità, precauzione e responsabilità e possono interpretare, se correttamente applicate, un ruolo preminente nei processi di sviluppo sociale ed economico.

Le procedure di valutazione ambientale sono diversificate, a seconda se il documento oggetto di esame è un piano/programma (es. piano urbanistico, piano di settore, ecc.) o il progetto di una specifica opera. Nel primo caso viene attivata una procedura di **valutazione ambientale strategica** (**VAS** – articolo 5, comma 1 lettera a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152) mentre nel secondo caso viene avviato il processo delle procedure di **valutazione di impatto ambientale** (**VIA** - articolo 5 comma 1 lettera b) Dlgs 152/06).

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA – articolo 5 comma 1 lettera o-bis) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del Dlgs 152/06 Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. L'AIA e sottoposta a revisione ogni 10 anni dal soggetto pubblico che la rilascia; sono previsti casi particolari e aggiornamenti per modifiche di impianto (articolo 29-octies e nonies Dlgs 152/06)

INSTALLAZIONE Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera I quater Dlgs 152/06 è definita come l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

## Inquadramento generale

- A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
- B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
- C Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle

sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

### INTERVENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

(di iniziativa o a seguito rapporto dell'organo che ha effettuato il controllo)

Ai sensi dell'articolo 29-decies comma 9 in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla <u>diffida</u>, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze nonché un termine entro cui devono essere applicate tutte le appropriate misure necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla <u>diffida e contestuale sospensione</u> dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano reiterate più di 2 volte nell'anno;
- c) alla <u>revoca</u> dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
- d) alla **chiusura dell'installazione**, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

#### SITUAZIONI DI PERICOLO E DANNO PER LA SALUTE

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino <u>situazioni di pericolo o di danno per la salute</u>, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULLSS) (articolo 29-decies comma 10).

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare 060\_07</u> <u>Circolare 101\_10</u> <u>Circolare 032\_12</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PE	NALE)		RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 29- quattuordecies, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Attività senza AIA o con AIA sospesa o revocata  Esercitava l'attività di (riportare caso concreto) senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI				
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).					
	Articolo 29- quattuordecies, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Attività senza AIA per sostanze pericolose  Esercitava l'attività di (riportare caso concreto) senza essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente a sostanze pericolose ovvero proseguiva l'attività dopo l'ordine di chiusura.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione per Comunicazione di notizia di reato c.p.p.		l'articolo 347		
	Articolo 29- quattuordecies, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Mancato rispetto, da parte del gestore, delle prescrizioni AIA o prescrizioni Autorità competente  Pur essendo in possesso di AIA, non ne osservava le prescrizioni o non osservava le prescrizioni imposte dall'autorità competente.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1500,00 a 15000,00 euro)  Pagamento in misura ridotta non consentito  (Salvo che il fatto costituisca reato) (1)(2)	Stato Oppure Autorità competen te	Prefetto Oppure Autorità competente	Prefetto Oppure Autorità competente	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 29- quattuordecies, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Gestore non rispetta prescrizioni AIA o prescrizioni Autorità competente (casi di gravità)  Pur essendo in possesso di AIA, non ne osservava le prescrizioni o non osservava le prescrizioni imposte dall'autorità competente.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 29- quattuordecies, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Gestore non rispetta prescrizioni AIA o prescrizioni Autorità competente (casi di maggiore gravità)  Pur essendo in possesso di AIA, non ne osservava le prescrizioni o non osservava le prescrizioni imposte dall'autorità competente.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 29- quattuordecies, comma 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Gestore ometteva comunicazione modifiche sostanziali  Sottoponeva l'installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 29- quattuordecies, comma 6 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Omessa comunicazione da parte del gestore di un impianto in possesso di AIA delle modifiche non sostanziali  Effettuava una modifica non sostanziale di un impianto sottoposto ad AIA ad una modifica non sostanziale  □ senza aver effettuato le previste comunicazioni  □ senza aver atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies comma 1.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	(da 1500,00 a 15000,00 euro) Pagamento in misura ridotta non consentito (1) (3)		Stato Oppure Autorità competen te	Prefetto Oppure Autorità competente	Prefetto Oppure Autorità competente	
	Articolo 29- quattuordecies, comma 7 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	della violazione).  8. Omessa comunicazione prevista dall'articolo 29- decies comma 1 o dall'articolo 29-undecies comma 1, all'Autorità competente, da parte del gestore  Quale gestore ometteva di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies comma 1 o dall'articolo 29-undecies comma 1.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 5000,00 a 52000,00 euro) Pagamento in misura ridotta non consentito (1) (4)		Stato Oppure Autorità competen te	Prefetto Oppure Autorità competente	Prefetto Oppure Autorità competente	
	Articolo 29- quattuordecies, comma 8 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	9. Omessa comunicazione dati relativi alle misurazione delle emissioni  Quale gestore ometteva di comunicare all'autorità competente e/o all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies comma 3 e/o ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 2500,00 a 11000,00 euro) Non Pagamento in misura ridotta non consentito		Stato Oppure Autorità competen te	Prefetto Oppure Autorità competente	Prefetto Oppure Autorità competente	

Prontuario di Tutela Ambientale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 29- quattuordecies, comma 8 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	10. Omessa comunicazione dati gestione rifiuti pericolosi  Quale gestore ometteva di comunicare all'autorità competente e/o all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies comma 3 e/o ai comuni interessati i dati relativi a informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 15000,00 a 66000,00 euro) Pagamento in misura ridotta non consentito		Stato Oppure Autorità competen te	Prefetto Oppure Autorità competente	Prefetto Oppure Autorità competente	

- (1) PMR non ammesso. L'articolo 29-quattordiecies, comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dispone che "Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura *ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*"
- (2) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 29-quattordiecies, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che "Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente".
- (3) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 29-quattordiecies, comma 6 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
- (4) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 29-quattordiecies, comma 7 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.
- (5) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 29-quattordiecies, comma 8 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che "É punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto"..

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 29- quattordiecies, comma 9 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152 in relazione all'articolo 483 Codice Penale	11. Effettuazione delle comunicazioni di legge con dati falsi o alterati  Nell'effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29- quatturdecies comma 8 forniva dati falsificati o alterati.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

# **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

L' **Autorizzazione Unica Ambientale** – **AUA** è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 5 ("decreto semplificazioni") e delle grandi imprese non sottoposte ad AIA.

Si tratta di un unico provvedimento adottato dalla CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (ex Provincia di Roma), rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP, istituito presso i Comuni ai sensi del DPR 160/2010, che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati.

### TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI DALL'AUA

autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) e, in particolare:

- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, di competenza del Comune;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e assimilate di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate <di 50 a.e. di competenza del Comune.

<u>comunicazione preventiva</u> (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari - di competenza del Comune;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune;

<u>autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura</u> (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;

<u>comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi</u> (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di <u>recupero</u> <u>di rifiuti, pericolosi e non pericolosi</u> (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

#### L'autorizzazione unica ambientale AUA ha validità 15 anni

Possono essere ammesse al regime AUA:

- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette **Piccole e Medie Imprese** (**PMI**), così come individuate dall'**art. 2 del DM 18 aprile 2005**
- le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell'ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.

#### PICCOLE E MEDIE IMPRESE

## Art. 2 del DM 18 aprile 2005 definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI):

- 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

ATTESTAZIONE DI P/M IMPRESA MEDIANTE AUTO CERTIFICAZIONE (articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000)

#### ESCLUSIONE PROCEDURA AUA – ESEMPI

- Tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico nonché, soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa (esempio, ACEA, AMA, ENEA, CNR, condomini, super condomini, privati cittadini, CONSORZI (in quanto non rientranti nella fattispecie delle imprese), enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione1, ecc.) anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al comma 1 dell'art.3 del Decreto 59/13; gli impianti soggetti a VIA come da comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 59/13;
- gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 3 del Decreto 59/13; ad esempio non sono soggetti ad AUA le comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 c. 1 del D.lgs. n. 152/06, ecc.)
- gli impianti soggetti a VIA oppure verificati con screening negativi e pertanto assoggettati a VIA.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con Circolare 108 13

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 3 Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013, n. 59	1. Mancata richiesta da parte del gestore dell' AUA  Esercitava l'attività di (riportare caso concreto) senza aver richiesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(1)					
	Articolo 5 Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013, n. 59	2. Mancato rinnovo da parte del gestore dell' AUA  Esercitava l'attività di (riportare caso concreto) senza aver rinnovato alla scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale (15 anni). (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(1)					
	Articolo 6 Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59	3. Omissione di comunicazione modifica dell'attività o dell'impianto  Esercitava l'attività di (riportare caso concreto) con AUA senza aver comunicato le modifiche di impianto. (3)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	<u>(1)</u>					

- (1) Sanzione. La norma non prevede sanzione. Occorre necessariamente distinguere le varie attività che necessitano di autorizzazione e procedere con la normativa e le sanzioni di riferimento.
- (2) Rinnovo Autorizzazione. Il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza. Le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini indicati nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
- (3) Modifica Attività o impianto. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

## **DISCARICHE**

### DEFINIZIONE DI DISCARICA (articolo 2 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36)

- (1) Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi,
- (2) qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

## NON COSTITUISCE DISCARICA

- (1) gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento
- (2) <u>lo stoccaggio</u> di rifiuti in attesa di recupero o trattamento <u>per un periodo inferiore a tre anni</u> come norma generale
- (3) lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

In base a quanto stabilito dalla norma se non si è in presenza di una discarica autorizzata, con le caratteristiche sopra indicate, l'abbandono sistematico di rifiuti in uno stesso luogo può, a seconda dei casi, essere classificato in due diverse tipologie di illecito.

### DISCARICA ABUSIVA E ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

Occorre distinguere la fattispecie del singolo abbandono di rifiuti, seppur effettuato su un'area ove insistono altri rifiuti oggetto anch'essi di abbandono, dalla fattispecie di realizzazione o gestione di discarica abusiva.

Mentre per la prima fattispecie è necessario il semplice accertamento dell'abbandono, per la seconda è indispensabile che, sia la realizzazione, sia la gestione siano provate in maniera inequivocabile.

#### DIFFERENZE TRA DISCARICA ABUSIVA E ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

La sentenza dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 12753 del 28/12/1994, (sotto la vigenza del vecchio D.P.R. 915/82 ma ancora attuale), definisce chiaramente i concetti di REALIZZAZIONE e GESTIONE stabilendo:

#### **REALIZZAZIONE;**

"(...) La realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area con l'effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, etc."

La Cassazione considera questo reato permanente (che si caratterizza nella protrazione nel tempo della condotta e che in questo caso ha effetti permanenti).

### **GESTIONE**;

"(...) La gestione di discarica senza autorizzazione presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone, cose e/o macchine (...) dirette al funzionamento della discarica".

Anche questo reato è permanente ed è centrato sulla gestione, non importando se per un certo periodo di tempo non avvengono rifiuti in discarica.

### SANZIONI PER DISCARICA O ABBANDONO DI RIFIUTI

Il soggetto che effettua il singolo abbandono risponderà della violazione dell'articolo192 D.lgs.152/2006. Qualora la sua attività di abbandono si dimostra sistematica e pertanto contributiva in concorso alla gestione della discarica le sanzione sono quelle previste in questa sezione ai sensi dell'articolo 256 comma 3 Dlgs 152/06.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare 060\_07</u> <u>Circolare 062\_05</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Realizzazione o gestione di una discarica abusiva di rifiuti non pericolosi  Realizzava e/o gestiva una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Realizzazione o gestione di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi  Realizzava e/o gestiva una discarica di rifiuti pericolosi non autorizzata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 256, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Gestione discarica senza rispetto prescrizioni rifiuti non pericolosi  Realizzava e/o gestiva una discarica di rifiuti non pericolosi non rispettando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (1) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

<sup>(1)</sup> Inosservanza prescrizioni. La pena per l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione viene ridotta della metà rispetto alla sanzione edittale prevista dall'articolo 256, comma 3 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 256, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Gestione discarica senza rispetto prescrizioni rifiuti pericolosi  Realizzava e/o gestiva una discarica di rifiuti pericolosi non rispettando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (1) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Rifiuti non trattati in discarica  Collocava in discarica rifiuti non trattati. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (3) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

- (2) Collocamento dei rifiuti in discarica. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, ad esclusione dei rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile e dei rifiuti il cui trattamento non è utile al fine di ridurre i fattori inquinanti e i rischi per la salute umana e per l'ambiente, non risultando indispensabile ai sensi della normativa vigente.

  (3) Sanzione. Le sanzioni alle violazioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come individuate dall'articolo 7, sono tratte ora dall'articolo 256 del Decreto Legislativo 3 aprile
- 2006, n. 152.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 7, comma 2, e 16 comma, 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Rifiuti non idonei in discarica di rifiuti inerti  Ammetteva rifiuti inerti che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 5 del D.M. 27/09/2010 in discarica per rifiuti inerti. (4)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 7, comma 3, e 16 comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Rifiuti non idonei in discarica di rifiuti non pericolosi  In discarica per rifiuti non pericolosi ammetteva rifiuti non rientranti nelle seguenti categorie previste. (5)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

- (4) Criteri di ammissione in discarica. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/09/2010, sono definiti i criteri di ammissione in discarica dei rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi nonché i criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo.
- (5) Caratteristiche dei rifiuti. Le caratteristiche e i criteri dei rifiuti pericolosi e non pericolosi che devono essere soddisfatte per essere ammissibili in discarica sono definite all'articolo 6 D.M 27/09/2010.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 7, comma 4, e 16, comma 5 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	8. Diluizione o miscelazione rifiuti per ammissione in discarica di rifiuti pericolosi  Diluiva o miscelava rifiuti al fine di renderli conformi ai criteri di cui all'articolo 8 del D.M. 27/09/2010 e di ammetterli in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 7, comma 4 D.lgs.36/2003.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		della violazione).			
	Articoli 11, comma 1, e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	9. Detentore dei rifiuti non informa su precisa composizione e pericoli a lungo termine  Quale detentore di rifiuti da collocare in discarica non forniva precise indicazioni sulla composizione e /o sulla capacità di produrre percolato e/o sul comportamento a lungo termine e/o sulle caratteristiche generali dei rifiuti stessi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		della violazione).			
	articoli 11, comma 2, e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	10. Omessa presentazione di certificazione rifiuti per ammissione in discarica  Quale detentore di rifiuti da collocare in discarica non presentava la documentazione attestante la conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27/09/2010 per la specifica categoria di discarica.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 11, comma 2, e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	11. Omessa presentazione nuova comunicazione per variazione tipologia rifiuti conferiti  Quale detentore di rifiuti da collocare in discarica non presentava, in occasione di un ulteriore conferimento, la documentazione che attesta la variazione del tipo e delle caratteristiche del rifiuto.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			
	Articoli 11, comma 2, e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	12. Omessa presentazione almeno una volta l'anno della certificazione per rifiuti in discarica  Quale detentore di rifiuti da collocare in discarica non presentava la documentazione relativa ai rifiuti almeno una volta l'anno.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 11 comma 2, (come integrato dall'articolo 2, comma 6 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005) e articolo 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	13. Omessa tenuta documentazione rifiuti ammessi in discarica per 5 anni  Quale gestore della discarica non conservava per un periodo di cinque anni i documenti relativi ai rifiuti ammessi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 11, comma 3 lettera a), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	14. Omesso controllo certificazione rifiuti da parte del gestore discarica  Quale gestore della discarica non aveva controllato la documentazione relativa ai rifiuti ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			
	Articoli 11, comma 3 lettera b), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	15. Omesso controllo caratteristiche rifiuti in formulario da parte gestore discarica  Quale gestore della discarica non verificava la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 11. comma 3 lettera c), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	16. Omessa verifica rifiuti conferiti in discarica  Quale gestore della discarica non effettuava l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 11, comma 3 lettera d), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	17. Omessa registrazione carico e scarico rifiuti da parte gestore.  Quale gestore della discarica non annotava nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 11, comma 3 lettera d), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	18. Gestore omessa registrazione e mappatura aree carico scarico rifiuti pericolosi.  Quale gestore della discarica, in caso di deposito di rifiuti pericolosi, non annotava nel registro di carico e scarico apposita documentazione e mappatura atta ad individuare il settore della discarica dove essi sono smaltiti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 11, comma 3 lettera e), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	19. Gestore - omessa sottoscrizione formulario rifiuti.  Quale gestore della discarica non sottoscriveva le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 11, comma 3 lettera f), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	20. Gestore – omessa verifica analitica rifiuti  Quale gestore della discarica non effettuava le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 11, comma 3 lettera f), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	21. Gestore – omessa conservazione campione rifiuti  Quale gestore della discarica non conservava opportunamente per un periodo non inferiore a due mesi i campioni prelevati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articoli 11, comma 3 lettera g), e 16, comma 1 Decreto Legislativo 13.1.2003, n. 36 In riferimento all' articolo 256, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	della violazione).  22. Gestore – omessa comunicazione mancato ammissione rifiuti in discarica  Quale gestore della discarica non comunicava alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

57

## EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPIANTI DI COMBUSTIONE

### CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

- il <u>Titolo I, ai sensi dell'articolo 267</u> del decreto, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II (vedi sotto) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera (ad esclusione di alcuni, es. inceneritori disciplinati specificatamente dal D.lgs.133/2005, per i quali si rimanda direttamente alla lettura del testo)
- <u>Il Titolo II, ai sensi dell'articolo 282</u> del decreto, disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.
- Il <u>Titolo III</u>, <u>ai sensi dell'articolo 291</u>, disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della Parte V del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia.

## DEFINIZIONI PRINCIPALI (articolo 268 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

- a) **inquinamento atmosferico**: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- b) **emissione**: emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente; (combustibile volatile organico definito allo stesso art.268);
- h) **stabilimento**: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;
- ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto:
- gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW;

### IL TRASFERIMENTO DI IMPIANTO è equiparato a nuova installazione

#### CLASSIFICAZIONE EMISSIONI

- emissioni scarsamente rilevanti che si riferiscono all'articolo 272 comma 1 (del DLgs 152/2006) (ristoranti, parrucchieri, meccanici...) ed elencate alla parte I dell'allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006.
- Titolo autorizzativo: dichiarazione di inizio attività, cd "dichiarazione in deroga" > Città Metropolitana Roma Capitale
- emissioni a ridotto inquinamento che si riferiscono all'articolo 272 comma 2 (carrozzerie, falegnami, ecc.) ed elencate alla parte II del precedentemente nominato allegato IV.

## Titolo autorizzativo: AUA – Autorizzazione Unica Ambientale (Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59) > Città Metropolitana Roma capitale

• non emissione fumi (NEF) alcune attività, principalmente tra quelle a ridotto inquinamento possono ottenere un titolo autorizzativo di tipo "dichiarazione" (a patto che soddisfino le condizioni specificate nel modello di dichiarazione predisposto dalla Città Metropolitana. Si tratta di attività di dimensione piccola o piccolissima, con l'ulteriore utilizzo di un dispositivo di abbattimento locale delle emissioni, già di per sé scarse in origine. Possibili ulteriori condizioni (numero max di addetti, ore settimanali di lavorazione, etc)

Titolo autorizzativo: Dichiarazione Non Emissione Fumi (NEF) > Città Metropolitana Roma Capitale

### CLASSIFICAZIONE EMISSIONI (segue) (Città Metropolitana Roma Capitale)

#### ATTIVITA' AMMESSE AL NEF

Lavorazioni meccaniche della plastica a freddo

Attività con consumi di mastici e colle fino a 10 kg

Attività di carrozzeria senza verniciatura

Attività di lavorazione orafo con fusione e saldatura

Attività di microsaldatura non superiore a 5 ore sett.

Produzione saponi e detergenti

Attività di saldatura metalli non superiore a 5 ore sett.

Serigrafia con consumi di inchiostri e solventi fino a 0,5kg

Tipografia e serigrafia senza fusione di caratteri di inchiostro fino a 1kg

Lavorazioni marmi

Lavorazione ceramica con cottura a forno elettrico

Attività con produzione sfridi carta

Lavorazione del legno fino a 200 kg

Lavorazioni in calcestruzzo e gesso

Restauro oggetti in legno

• emissioni normali per cui si deve richiedere un'autorizzazione in procedura ordinaria (cioè l'utente chiede il permesso e l'amministrazione risponde con una autorizzazione formale). Tutte le attività con emissioni che non ricadono negli elenchi precedenti.

Titolo autorizzativo: AUA (Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59) > Città Metropolitana Roma capitale

• emissioni presumibilmente ingenti relative a grandi industrie del tipo dell'ILVA di Taranto, della centrale di Civitavecchia, delle grandi industrie manifatturiere, ecc.,

Titolo autorizzativo: AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) > Ministero Ambiente o altra Autorità Competente al rilascio AIA

#### AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

La <u>domanda di autorizzazione</u> deve essere accompagnata dal progetto dello stabilimento (con descrizione dell'attività a cui esso è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità, le modalità di esercizio, il tipo di combustibile usato, etc.) e da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti (articolo269 comma2).

#### DETTAGLI TECNICI DELL'AUTORIZZAZIONE

Nella autorizzazione viene stabilito, ai sensi degli articoli 270 e 271:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; la materia è trattata nell'articolo 270 alla cui lettura si rinvia.
- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

#### PERIODO DI MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

L'autorizzazione stabilisce inoltre il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto (articolo 269 comma 6).

#### **DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione ha durata di 15 anni; le procedure di rinnovo sono descritte all'articolo 269 comma 7.

#### VALORI LIMITE

Ai sensi dell'articolo 271 comma 14 Dlgs 152/06 i valori limite di emissione si applicano ai <u>periodi di normale funzionamento</u> dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

L'articolo 271 si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attività di cui all'articolo 275. Per le previsioni di dettaglio si rinvia alla lettura dell'articolo 271.

#### POTERI DI CONTROLLO E PRESCRIZIONE DELL' AUTORITA' COMPETENTE

Per quanto riguarda i poteri in caso di <u>inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione</u>, l'articolo 278 dispone che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente (CITTA'METROPOLITANA ROMA CAPITALE) procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- b) alla <u>revoca dell'autorizzazione</u> ed alla <u>chiusura dell'impianto</u> <u>ovvero alla cessazione dell'attività</u>, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell' AIA, autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (articolo 279 comma 2).

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare 060 07</u> <u>Circolare 153 07</u> <u>Circolare 064 08</u> <u>Circolare 049 09</u> <u>Circolare 134 12</u> Circolare 043 13 Circolare 071 13

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 279, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Nuova installazione o trasferimento di stabilimento con emissioni in atmosfera senza autorizzazione.  Iniziava ad installare o teneva in esercizio uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art.269 D.lgs.152/2006.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			
	Articolo 279, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Impianto con autorizzazione emissioni in atmosfera scaduta – sospesa – etc.  Continuava l'esercizio dello stabilimento con autorizzazione di cui all'art.269 scaduta, decaduta, sospesa, revocata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 279, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Impianto con modifiche sostanziali. (2)  Sottoponeva uno stabilimento a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art.269 c.8. (Per modifica sostanziale si intende quella che attuata comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		Città Metropolitana Roma Capitale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 279, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Mancata comunicazione delle modifiche non sostanziali effettuate su un impianto (1) (2)  Sottoponeva uno stabilimento a modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'art.269 c.8.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 300,00 a 1.000,00 euro) 333,33 (3)			Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale
	Articolo 279, comma 2-bis Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Violazione delle prescrizioni  Nell'esercizio di uno stabilimento violava le prescrizioni stabilite da:  - l'autorizzazione - l'Allegato I, II, III o V alla Parte V del presente decreto - i piani, i programmi o la normativa di cui all'art.271 del presente decreto le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente Titolo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1.000,00 a 10.000,00 euro) <b>2000,00</b> (4)			Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale

- (1) Modifica non sostanziale. Per modifica non sostanziale si intende quella che attuata non comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni.
- (2) Accertamento violazione. Per l'accertamento di tale violazione è necessario il supporto tecnico dell'ARPA.
- (3) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 279, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che "....Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente...."
- (4) Sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 279, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 dispone che "Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 279, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Inottemperanza al divieto di violare valori limiti di emissione  Nell'esercizio di uno stabilimento violava i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti da:  - l'autorizzazione - l'Allegato I, II, III o V alla Parte V del presente decreto - i piani, i programmi o la normativa di cui all'art.271 del presente decreto le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente Titolo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		Città Metropolitana Roma Capitale
	Articolo 279, comma 5 in riferimento al comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Superamento valori limiti dell'aria.  Nell'esercizio di uno stabilimento violava i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'articolo 279, comma 2 determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		Città Metropolitana Roma Capitale
	Articolo 279. comma 1 in riferimento all'articolo 269, comma 6 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	8. Inizio esercizio impianto o attività senza darne comunicazione  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, comma 7 (AIA) metteva in esercizio un impianto o iniziava ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art.269 c.6.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		Città Metropolitana Roma Capitale

Prontuario di Tutela Ambientale 63

Co	od.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
		Articolo 279, comma 3 in riferimento all'articolo 272, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	9. Inizio di esercizio di attività in deroga senza comunicazione  Quale gestore di impianto di cui all'articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (ATTIVITA' IN DEROGA) non comunicava preventivamente all'autorità competente la data di messa in esercizio dell'impianto o dell'attività.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 500,00 a 2500,00 euro) <b>833,33</b>			Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale
		Articolo 279, comma 4 in riferimento all'articolo 269, comma 6 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, comma 8 non comunicava all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione). (5)  Ai sensi dell'art.269 c.6 l'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.	(da 1000,00 a 10.000,00 euro) <b>2.000,00</b>		Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitan a Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale

<sup>(5)</sup> Comunicazione dati emissioni. Ai sensi dell'articolo 269, comma 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA – IMPIANTI TERMICI CIVILI

#### IMPIANTI TERMICI (Articolo 283 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

- a) **impianto termico**: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- d) **impianto termico civile**: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
- 1) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del D.M.22/01/2008 n.37
- m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11 comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412;
- n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

#### **INSTALLATORE**

sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione di vari tipi di impianti tra i quali anche quelli da riscaldamento, elettrici, etc. tutte le imprese, singole o associate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali e regolarmente registrate presso la CCIAA o albo artigiani.

### RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario (in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferito agli Amministratori), o per esso ad un terzo (persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa), che se ne assume la responsabilità.

### LIMITI DI POTENZA (Articolo 282 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

Il Titolo II, ai sensi dell'articolo 282 del Dlgs 152/06, disciplina gli impianti termici civili aventi potenza nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW.

## LIMITI DI SOGLIA (Articolo 283 comma 1 lettera g) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

E' la potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW

## POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO (Articolo 283 comma1 lettera e) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto; per focolare si intende la parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione.

#### **AUTORITA' COMPETENTE**

Roma Capitale rientrando nella categoria dei comuni con popolazione superiore a 40000 abitanti.

# LIMITI DI POTENZA PER CONVOGLIAMENTO IN CANNA FUMARIA (Legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

5kw anche per singola stufa, caminetto, scaldacqua se installato successivamente al 31agosto 2013.- ORGANO TECNICO COMPETENTE: DIPARTIMENTO S.I.M.U.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 060 07 Circolare 153 07 Circolare 099 08 Circolare 101 10 Circolare 032 12 Circolare 016 13

Circolare 179 14

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
TA 60007	Articolo 288, comma 1 in riferimento all'articolo 284, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Mancata redazione della dichiarazione di conformità o mancata consegna al termine dei lavori  Quale installatore di impianto termico civile non redigeva o redigeva in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 2582,00 euro) <b>860,67</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
TA 60008	Articolo 7, comma 1 in riferimento all'articolo 15, comma 5 Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192	2. Mancata esecuzione delle operazioni di controllo e di manutenzione  Quale proprietario, conduttore, amministratore del condominio, non provvedeva ad eseguire le previste operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 500,00 a 3000,00 euro) <b>1000,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
TA 60009	Articolo 7, comma 2 in riferimento all'articolo 15, comma 6 Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192	3. Inottemperanza, da parte di un operatore incaricato del controllo e della manutenzione di un impianto, a quanto stabilito all'articolo 7 comma 2  Quale operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell'impianto al termine delle operazioni non redigeva e sottoscriveva il rapporto di controllo tecnico dell'impianto da consegnare al proprietario, al conduttore o all'amministratore del condominio.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1000,00 a 6000,00 euro) <b>2000,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Camera di Commercio Industria e Artigianato
RIG 59031	Articolo 64 Regolamento d'Igiene del Comune di Roma	4. Impianto termico non convogliato in canna fumaria  Manteneva in esercizio un impianto termico di potenza nominale superiore a 5 Kw (0.0005 MW) senza aver convogliato le emissioni in canna fumaria.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da euro 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
EDI 65036 65037	Articolo 59 Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma	<ol> <li>5. Emissioni fumi al di sotto del tetto o condotti con tubi esterni.</li> <li>1) Provocava da proprio impianto emissioni gassose non convogliate al di sopra del tetto del fabbricato.</li> <li>2) Realizzava una condotta di fumi con tubi esterni al fabbricato.</li> <li>Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</li> </ol>	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

# **EMISSIONI IN ATMOSFERA (Codice Penale e Codice Civile)**

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 674 Codice Penale	1. Articolo 674 Codice Penale "gettito pericoloso di cose".	Sanzione penale (l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a duecentosei		
	Codice i chale	cose .	euro)		
		Gettava o versava, in un luogo di pubblico transito o	Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347		
		in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone,	c.p.p.		
		ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provocava			
		emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare			
		tali effetti. (1) (2)			
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi			
		della violazione).			

### **Note**

- (1) Emissione atmosferiche all'aperto. Per i disagi causati da emissioni atmosferiche all'aperto di diverse origini vedi circolare Circolare 016\_13
- (2) Articolo 844 del Codice Civile "Immissioni". L'articolo 844 del Codice Civile dispone che "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso".

68

## **EMISSIONI LUMINOSE**

### NORME DI RIFERIMENTO

Legge Regione Lazio 13 aprile 2000 n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8. "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso".

## **AUTORITA' COMPETENTE**

Roma Capitale

### AUTORITA' TECNICA DI SUPPORTO

Osservatorio Astronomico di Campo Catino (FR)

## DEFINIZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO (articolo 2 Legge Regione Lazio 23/2000)

ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

### **CAMPO APPLICAZIONE**

- 1 impianti di pubblica illuminazione di qualsiasi tipo (stradale, arredo urbano, monumentale);
- 2 impianti di illuminazione esterna realizzati da Enti Pubblici anche se non con finalità di illuminazione pubblica (scuole, caserme, ospedali, comunità montane ed altro);
- 3 impianti di illuminazione esterna privata anche di piccola rilevanza (giardini privati);
- 4 impianti a carattere pubblicitario (insegne pubblicitarie, striscioni, cartelloni, pannelli luminosi);

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare\_137\_05</u> <u>Circolare\_023\_08</u> <u>Circolare\_110\_17</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
62500	Articolo 10, comma 1 Legge Regione Lazio 13.4.2000, n. 23 in riferimento all'articolo 3 Regolamento Regione Lazio 18.4.2005, n. 8	1. Omesso rispetto prescrizioni tecniche di emissioni luminose.  Quale gestore o proprietario di impianto che produce emissioni luminose non rispettava le prescrizioni di emissione di cui all' articolo 3 Regolamento Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 8, come da verifica tecnica eseguita. (specificare dettagli).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 258,00 a 1032,00 euro) <b>344,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.)
62501	Articolo 10, comma 1 Legge Regione Lazio 13.4.2000, n. 23 in riferimento all'articolo 4 Regolamento Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 8	2. Emissioni luminose vietate.  Attivava un impianto che produce emissioni luminose vietate.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	da 258,00 a 1032,00 euro) <b>344,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.)
	Articolo 23, commi 1 e 11 del Decreto Legislativo 30 4.1992, n. 285 "Codice della Strada"	3. Disturbo, con sorgenti luminose, ai conducenti di veicoli.  Installava lungo la strade o in vista di essa una sorgente luminosa, visibile dai veicoli transitanti, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ingenerava confusione con la segnaletica stradale, ovvero ne rendeva difficile la comprensione o ne riduceva la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecava disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraeva l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 422,00 a 1697,00 euro) 422,00		Roma Capitale	Prefetto/ Giudice di Pace	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.)

Prontuario di Tutela Ambientale 70

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 23, commi 1 e 11 del Decreto Legislativo 30 4.1992, n. 285 "Codice della Strada	4.Inottemperanza al divieto di pubblicità luminose che creano abbagliamento.  Installava lungo la strada o in vista di essa una sorgente luminosa o una pubblicità luminosa tale da produrre abbagliamento.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 422,00 a 1697,00 euro) <b>422,00</b>		Roma Capitale	Prefetto/ Giudice di Pace	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (S.I.M.U.)

### **EMISSIONI SONORE**

#### NORME DI RIFERIMENTO:

Legge quadro inquinamento acustico legge 26 ottobre 1995, n. 447; Codice Penale:

<u>Principi</u> La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell' ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti' espressione della competenza esclusiva dello Stato [Costituzione articolo 117 lettera s)]

### <u>Inquinamento Acustico</u> [articolo 1 comma 1 lettera a)]

l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da PROVOCARE:

fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane

pericolo per la salute umana

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

## Ambiente abitativo

ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive

Sorgenti sonore fisse [articolo 1 comma 1 lettera c)] gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

<u>Sorgenti sonore mobili</u> [articolo 1 comma 1 lettera d)] tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)

### Valori di attenzione

il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente

<u>Valori di qualità</u> i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Valori di qualità [articolo 2] sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

# PIANO DI ZONIZZIAZIONE ACUSTICA ROMA CAPITALE (Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e Legge Regione 3 agosto 2001, n. 18)

CLASSE I - aree particolarmente protette rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

# CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale rientrano in questa classe

le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

# CLASSE III - aree tipo misto rientrano in questa classe

aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

# CLASSE IV - aree di intensa attività umana rientrano in questa classe

le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

# CLASSE V - aree prevalentemente industriali

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

#### CLASSE VI - aree esclusivamente industriali

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### COMPETENZA ALLA ZONIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE ZONA ACUSTICA

Dipartimento Tutela Ambientale - U.O. Tutela dagli Inquinamenti - Servizio Pianificazione e Gestione Acustica in base alla L R Lazio n. 18 2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio

#### RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro **La competenza, anche sanzionatoria, è dello SPRESAL – ASL** 

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare\_022\_05

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
63000	Articolo 10, comma 2 Legge 26.10.1995, n. 447	1. Superamento valori limite ammessi per le emissioni sonore prodotte da macchinari  Esercitava l'attività di (indicare la tipologia di attività) ovvero utilizzava o manteneva in esercizio il macchinario (indicare il tipo di macchinario) risultato a seguito di accertamento tecnico produrre emissione sonore superiori ai valori limiti ammessi. (è necessario l'accertamento tecnico dell'ARPA Lazio).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1000,00 a 10000,00 euro) <b>2000,00</b> (1)		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie
	Articolo 659 Codice Penale	2. Disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone.  Mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturbava le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(Comunicazion	Sanzione per ne di notizia di reato c.p.p.		'articolo 347		

# **Note**

**(2)** 

<sup>(1)</sup> **Determinazione della sanzione.** L'articolo 10, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 è stata sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 che dispone "Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amm*inistrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro*".

# **IMBALLAGGI**

# DEFINIZIONI PRINCIPALI SUGLI IMBALLAGGI (art. 218 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

(si elencano solo le lettere ritenute di interesse per l'operatività della polizia locale)

Il Titolo II della Parte IV del Dlgs 152/2006 disciplina la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggio o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono (articolo 217 comma 2).

Ai fini dell'applicazione del citato titolo si intende per:

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- p) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- q) **operatori economici:** i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- aa) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- q) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con la seguente circolare: Circolare\_141\_16

NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 261, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Immissione imballaggi non etichettati  Immetteva nel mercato interno imballaggi non opportunamente etichettati.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 5.200,00 a 40.000,00 euro) <b>10.400,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Omessa comunicazione o comunicazione incompleta al catasto rifiuti (mud)  Quale soggetto che opera nel settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio non effettuava la comunicazione annua al Catasto dei rifiuti o la effettuava in modo incompleto o inesatto.	(da 2.000,00 a 10.000,00 euro) <b>3.333,33</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 26,00 a 160.,00 euro) <b>52,00</b>					
Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Omessa comunicazione o comunicazione incompleta al catasto rifiuti (mud) entro 60 giorni dalla scadenza  Quale soggetto che opera nel settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio effettuava la comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza.	(da 26,00 a 160,00 euro) <b>52,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 261, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo	Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 261, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Quale soggetto che opera nel settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio non effettuava la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito  3. Omessa comunicazione o comunicazione incompleta al catasto rifiuti (mud) entro 60 giorni dalla scadenza  Quale soggetto che opera nel settore degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio effettuava la comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla	Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 261, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 261, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in r	Articolo 219, comma 5 in riferimento all'articolo 28, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 218, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in ri	Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 5 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152  Articolo 189, comma 3 in riferimento all'articolo 258, comma 1 Decretol Legislativo 3.4.2006, n. 152

Prontuario di Tutela Ambientale 76

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 221, comma 2 in riferimento all'articolo 261, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Mancato ritiro e trattamento di rifiuti da imballaggi primari  Quale produttore o utilizzatore non adempiva all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato non adottando, in alternativa, uno dei sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3 lettere a) o c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	<u>(1)</u>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	rapporto informativo da inviare al CONAI per il calcolo e il pagamento del contributo evaso e l'applicazione della sanzione
	Articolo 221, comma 3 in riferimento all'articolo 261, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	della violazione).  5. Mancato trattamento di imballaggi secondari e terziari (produttore)  Quale produttore di imballaggi secondari o terziari non provvedeva ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3 e non aderiva ai consorzi di cui all'articolo 223 né adottava un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3 lettere a) o c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 15.500,00 a 46.500,00 euro) <b>15.500</b>		Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

# Note

<sup>(1)</sup> Importo sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 6 volte le somme dovute al CONAI, fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 221, comma 4 in riferimento all'articolo 261, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Mancato conferimento da parte di utilizzatore di imballaggi nei luoghi concordati  Quale utilizzatore non consegnava gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 15.500,00 a 46.500,00 euro) <b>15.500</b>		Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 226, comma 1 in riferimento all'articolo 261, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	8. Smaltimento in discarica di imballaggi.  Smaltiva in discarica imballaggi e contenitori recuperati.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 5200,00 a 40000,00 euro) <b>10.400</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
	Articolo 226, comma 2 in riferimento all'articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	9. Immissione imballaggi terziari in circuito rifiuti urbani.  Immetteva nel normale circuito di raccolta di rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 300,00 a 3.000,00 euro) <b>600,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Prontuario di Tutela Ambientale 78

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 226, comma 3 in riferimento all'articolo 261, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	10. Commercializzazione imballaggi privi dei requisiti.  Commercializzava imballaggi non rispondenti ai requisiti stabiliti, dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 2.600,00 a 15.500,00 euro) <b>5166,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

79

# **INQUINAMENTO**

### DEFINIZIONI PRINCIPALI SUI SITI CONTAMINATI (art 240 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

- a) **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
- b) **concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- c) concentrazioni soglia di rischio (Csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
- p) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)
- q) **ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

# OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DI INQUINAMENTO

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 c.2 che stabilisce che l'operatore deve far precedere alle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza da apposita comunicazione al comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto della Provincia; questa nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi. Se l'operatore non provvede agli interventi e alla comunicazione, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a €1.000,00 né superiore a €3.000,00 per ogni giorno di ritardo (art.304 c.1 e 2 come richiamati dall'art.242).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 257, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Omessa comunicazione inquinamento.  Per evento potenzialmente inquinante non effettuava entro 24 ore la comunicazione di cui all'articolo 242, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 257, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Omessa bonifica sito inquinato.  Avendo cagionato l' inquinamento del suolo e/o del sottosuolo e/o delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedeva alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 257, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Omessa bonifica sito inquinato (sostanze pericolose)  Avendo cagionato l' inquinamento del suolo e/o del sottosuolo e/o delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, CON SOSTANZE PERICOLOSE, non provvedeva alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

# **OLI E GRASSI VEGETALI**

NORMATIVA: Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE RACCOLTA TRATTAMENTO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI (articolo 233 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
AL CONSORZIO CONOE PARTECIPANO IN FORMA PARITETICA TUTTE LE IMPRESE CHE (ARTICOLO 233 COMMA 5):
A) LE IMPRESE CHE PRODUCONO, IMPORTANO O DETENGONO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI;
B) LE IMPRESE CHE RICICLANO E RECUPERANO OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI;
C) LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI;
D) EVENTUALMENTE, LE IMPRESE CHE ABBIANO VERSATO CONTRIBUTI DI RICICLAGGIO AI SENSI DEL COMMA 10, LETTERA D) ARTICOLO 233).
Il Comando generale ha trattato l'argomento con la seguente circolare: <u>Circolare 141 16</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 233, comma 5 in relazione all' articolo 256, comma 8 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Omessa partecipazione consorzio oli vegetali e animali esausti – CONOE.  Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.233 c.5 non adempiva all'obbligo di partecipazione al CONOE, non essendosi organizzato autonomamente anche in forma associata ai sensi dell'art.233 c.9.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 8.000,00 a 45.000,00 euro) <b>15.000</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 233, comma 15 in relazione all' articolo 256, comma 9 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Adesione in ritardo al consorzio.  Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'articolo 233, comma 5 aderiva al CONOE, non essendosi organizzato autonomamente ai sensi dell'articolo 233, comma 9, in ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 233, comma 15 ma comunque non oltre 60 gg da esso (L'obbligo di adesione deve essere evaso entro 60 giorni, per cui questa sanzione ridotta è applicabile se sono decorsi non più di 120 gg dalla costituzione del soggetto o dall'inizio dell'attività).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 4.000,00 a 22.500,00 euro) <b>7.500</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 233, comma 12 in relazione all'articolo 256, comma 7 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Omessa consegna oli esausti.  Detenendo in ragione della propria attività professionale oli e grassi vegetali e animali esausti, non li conferiva ai consorzi direttamente né mediante consegna ai soggetti incaricati né provvedeva autonomamente ai sensi dell'articolo 233, comma 9. (Non applicabile il CONOE deve ancora adeguare il proprio statuto allo schema tipo di cui DM Ambiente giugno 2016).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 233, comma 13 in relazione all' articolo 256, comma 7 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Non corretto stoccaggio oli vegetali e animali esausti.  In ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, deteneva oli e grassi animali e vegetali esausti senza stoccare gli stessi in apposito contenitore conformemente alle disposizioni vigenti in materia.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

# **OLI USATI INDUSTRIALI**

NORMATIVA: Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

DEFINIZIONE (articolo 190 comma 1 lettera c) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e articolo 1 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95

"oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

# OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE RACCOLTA TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI (articolo 236 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

Al Consorzio partecipano in forma paritetica tutte le imprese che (articolo 236 comma 4):

- a) producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- b) producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- c) effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- d) effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;

# PROCEDURE SEMPLIFICATE DI GESTIONE (articolo 216 bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184

- a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- b) in via sussidiaria qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
- c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV

# DEROGA DIVIETO DI MISCELAZIONE (articolo 216 bis comma 2 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con la seguente circolare: Circolare\_141\_16

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 236, commi 1 e 4 in relazione all' articolo 256, comma 8 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Omessa partecipazione consorzio oli minerali usati.  Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'articolo 236, comma 4 non adempiva all'obbligo di partecipazione al consorzio obbligatorio degli oli minerali usati di cui all'articolo 236, comma 1.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 8.000,00 a 45.000,00 euro) <b>15.000</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 236, commi 1 e 4 in relazione all'articolo 256, comma 9 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Adesione in ritardo al consorzio.  Quale soggetto di cui all'articolo 236, comma 4 aderiva al consorzio di cui all'articolo 236, comma 1 in ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 236, comma 14, (data costituzione o inizio attività) ma comunque non oltre 60 gg da esso.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 4.000,00 a 22.500,00 euro) <b>7.500</b> (1)		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Note

(1) Obbligo di adesione. L'obbligo di adesione deve essere evaso entro 60 giorni, per cui questa sanzione ridotta è applicabile se sono decorsi non più di 120 gg dalla costituzione del soggetto o dall'inizio dell'attività.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 236, comma 3 in relazione all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Omessa fornitura dei dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati  Quale legale rappresentante di impresa che elimina gli oli minerali usati tramite co-combustione non forniva al consorzio di cui all'articolo 236, coma 1 i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati di cui all'articolo 236, comma 12 lettera h).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 2.600,00 a 15.500,00 euro) <b>5166,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 236, comma 3 in relazione all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Fornitura dati eliminazione oli usati entro il sessantesimo giorno  Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 26,00 a 160,00 euro) <b>52,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

# BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - AREE PRIVATE - TERRENI - OBBLIGHI/DIVIETI VARI DEI PRIVATI

# NORME DI RIFERIMENTO

- Codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- Codice Penale
- Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Urbani. Delibera di Consiglio Comunale 12 maggio 2005, n. 105 aggiornata dalla Delibera Giunta Comunale n.12/2010)
- Regolamento Generale Edilizio Deliberazione 18.8.1934, n. 5261

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

PATRIMONIO CULTURALE: [articolo 2] Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici [articolo 2 comma1]

**BENI CULTURALI:** [articolo 2 comma 2] le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

**BENI PAESAGGISTICI:** [articolo 2 comma 3] gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 181, comma 1 Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 in riferimento articolo 44, comma 1, lettera c) Decreto Presidente della Repubblica 19.12. 2001, n. 380.	1. Mancata o difforme autorizzazione per opere su beni paesaggistici  Senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, eseguiva lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 181, commi 1 e 1-bis Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42	2. Mancata autorizzazione per opere su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (circostanze aggravanti).  Senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, eseguiva lavori di qualsiasi genere  \[ \su \text{immobili od aree dichiarati di notevole interesse pubblico} \text{con provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione degli stessi;}  \[ \su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE		SANZIONE (PE	ENALE)		RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 674 Codice Penale	3. Gettito pericoloso di cose.  Gettava o versava, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Comunicazion	Sanzione per ne di notizia di reato c.p.p.		'articolo 347		
Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
CP 20028	Articolo 675 Codice Penale (violazione depenalizzata)	4. Collocamento pericoloso di cose.  Senza le debite cautele, poneva o sospendeva cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 103,00 a 619,00 euro) <b>206,00</b>		Stato	Prefetto	Prefetto	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64053	Articolo 38 commi 1e 2 Regolamento Gestione Rifiuti Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105	5. Mancata pulizia delle aree private e dei terreni privati.  ☐ In qualità di conduttore, amministratore, o proprietario di luoghi di uso comune dei fabbricati, strade private o consortili, nonché aree scoperte private, recintate non;  ☐ non provvedeva a mantenerli puliti;  ☐ non manteneva le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.  ☐ In qualità di conduttore, amministratore, proprietario di terreni o soggetto che ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, qualunque sia l'uso e la destinazione, non provvedeva a conservarli puliti, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64054	Articolo 38 comma 3 Regolamento Gestione Rifiuti Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105	6. Inottemperanza all'obbligo dello sfalcio erba su terreni privati.  In qualità di conduttore, amministratore, proprietario di terreni incolti o soggetto che ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, qualunque sia l'uso e la destinazione, non provvedeva ad effettuare le operazioni di sfalcio dell'erba.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
EDI 65021	Articolo 52 Regolamento Generale Edilizio Deliberazione 18.8.1934, n. 5261	7. Inottemperanza all'obbligo della recinzione di aree private.  Non recintava con muro o cancellata le aree fronteggianti vie o piazze aperte al traffico.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

# RIFIUTI (definizioni)

# DEFINIZIONI SUI RIFIUTI (parte IV - articolo 183 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

**rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici di cui all'art.184 ter).

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto;

oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

**rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

**produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

**prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

**recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

**rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa i criteri specifici di cui all'art.184 ter).

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto;

oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

**rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

**produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

**prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

**smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

**stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

deposito temporaneo (attiene alla produzione): il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, (alle precise condizioni riportate)

gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con D.M. 08/04/2008.

**spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

sottoprodotto (non è un rifiuto): qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 107\_02 Circolare 125\_02 Circolare 060\_07 Circolare 152\_07 Circolare 131\_08

Circolare\_154\_10 Disposizione\_110a\_12

# **RIFIUTI (classificazione)**

# CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (Articolo 184 ter Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

# CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (parte IV - articolo 183 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

# secondo l'origine:

- <u>rifiuti urbani</u>
- <u>rifiuti speciali</u>

# secondo le caratteristiche di pericolosità

- rifiuti pericolosi
- rifiuti non pericolosi

# RIFIUTI URBANI

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

# RIFIUTI SPECIALI

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali (sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile);
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis VEDERE SEZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività' di recupero e smaltimento
- di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi:

g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

#### RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolo.

# DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI (parte IV - articolo 192 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

# SANZIONI ACCESSORIE (parte IV - comma 3 articolo 192 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere:

- alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti
- al ripristino dello stato dei luoghi

# RESPONSABILITA' SOLIDALE DI PERSONE FISICHE E GIUDICHE

- 3. In solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

# ORDINANZA DI RIPRISTINO ED ESECUZIONE IN DANNO (articolo 192 comma 4 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

# RAPPORTO tra il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

ed il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (Delibera Consiglio Comunale Roma del 12 maggio 2005 n. 105)

Premessa la diversa gerarchia delle due fonti, mentre il D.lgs. tutela l'ambiente, il regolamento comunale invece va inquadrato nell'esigenza di tutela del corretto andamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare 135 02</u> <u>Circolare 092 14</u> <u>Circolare 146 14</u> <u>Circolare 186 15</u> <u>Circolare 196 15</u> <u>Circolare 015 16</u> <u>Circolare 016 16</u> di seguito, invece, si elencano circolari dispositive per alcune tipologie di rifiuti: <u>Circolare 178 07</u>; <u>Circolare 061 10</u>; <u>Circolare 061 14</u> e <u>Circolare 139 16</u> Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. <u>Circolare 198 14</u> Raccolta di Indumenti Usati. <u>Circolare 127 06</u> e <u>Circolare 143 13</u> Rovistamento all'interno dei cassonetti stradali.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 192, comma 1 in relazione all' articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Abbandono rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo (privato)  Abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo.	(da 300,00 a 3.000,00 euro) <b>600,00</b> *		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).						
	Articolo 192, comma 1 in relazione all' articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Abbandono rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo (privato)  Abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo.	(da 600,00 a 6.000,00 euro) <b>1.200,00</b> *		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).						
	Articolo 192, comma 2 in relazione all' articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Immissione di rifiuti in acque (privato)  Immetteva rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee.	(da 300,00 a 3.000,00 euro) <b>600,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).						

<sup>\*</sup> Sanzioni rideterminate dal decreto Legislativo 3 dicembre 2010 per le quali si rimanda alla circolare n. 154/2010.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 192, comma 1 in relazione all'articolo 256, commi 2 e 1 lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Abbandono rifiuti non pericolosi, da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente, sul suolo o nel suolo  Quale titolare di impresa o responsabile di ente abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 192 comma 1 in relazione all' articolo 256, commi 2 e 1 lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Abbandono rifiuti pericolosi da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente sul suolo o nel suolo  Quale titolare di impresa o responsabile di ente abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 192, comma 2 in relazione all'articolo 256, commi 2 e 1 lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Immissione di rifiuti pericolosi in acque da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente  Quale titolare di impresa o responsabile di ente immetteva rifiuti pericolosi di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 192, comma 2 in relazione all'articolo 256, commi 2 e 1 lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Immissione di rifiuti non pericolosi in acque da parte del titolare di impresa o del responsabile di ente  Quale titolare di impresa o responsabile di ente immetteva rifiuti non pericolosi di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 192, comma 3 in relazione all' articolo 255, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	8. Mancata ottemperanza ordinanza del sindaco per operazioni rimozione rifiuti.  Avendo violato i divieti di cui all'art.192 c.1 e/o 2, non ottemperava all'Ordinanza del Sindaco che disponeva le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 187, comma 1 in relazione all' articolo 256, commi 5 e 1 lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	9. Miscelazione rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.  Miscelava rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Prontuario di Tutela Ambientale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 187, comma 3 in relazione all'articolo 256, comma 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	10. Mancata separazione dei rifiuti pericolosi miscelati.  Avendo violato l'art.187 c.1 non procedeva a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

# RIFIUTI (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali)

# ALBO – Articolo 212 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

# **OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE**

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

#### **OBBLIGO DI ISCRIZIONE**

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte (articolo 212 commi 6 e 7).

Per le imprese che gestiscono i servizi pubblici in materia di rifiuti urbani la comunicazione all'albo è effettuata dal Comune.

### RINNOVO ISCRIZIONE

Ogni 5 anni oppure 10 anni per iscrizioni a regime semplificato. e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione

# ISCRIZIONE SEMPLIFICATA (articolo 212 comma 8 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006; condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

# ESONERATI DALL'ISCRIZIONE

Sono esonerati dall'obbligo di questa iscrizione:

- le organizzazioni che gestiscono i propri imballaggi in autonomia
- i consorzi (compreso quelli relativi a pile e batterie, olii, polietilene)
- i gestori di pneumatici fuori uso,
- i gestori di RAEE limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti (articolo 212 comma 5).
- <u>imprenditori agricoli</u> (2135 Codice Civile) ai sensi del comma 19 bis, introdotto dal Decreto Legge 101/2013 convertito con modifiche in Legge 125/2013, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 212, comma 5 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Mancata iscrizione all'Albo di attività varie di gestione rifiuti non pericolosi.  Svolgeva l'attività  di raccolta e trasporto di rifiuti di bonifica dei siti di bonifica dei beni contenenti amianto di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  relativamente a rifiuti non pericolosi, privo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 212, comma 5 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Mancata iscrizione all'Albo di attività varie di gestione rifiuti pericolosi.  Svolgeva l'attività  di raccolta e trasporto di rifiuti di bonifica dei siti di bonifica dei beni contenenti amianto di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  relativamente a rifiuti pericolosi, privo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Prontuario di Tutela Ambientale

# RIFIUTI GESTIONE (Autorizzazioni AIA - Attività di gestione)

#### AIA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - GESTIONE RIFIUTI

In materia di titoli autorizzatori che ai sensi dell'articolo 213 le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di cui al Titolo III bis della parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sostituiscono ad ogni effetto le specifiche autorizzazioni in materia di rifiuti.

# ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(definizioni articolo 183 comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità' di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- q) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

# ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI (segue) (definizioni articolo 183 comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
- aa) "stoccaggio": le attività' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonchè le attività' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati e gestiti nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento alternativamente alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità' di gestione del deposito temporaneo;

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 208, comma 1 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Attività o impianto di smaltimento o recupero senza autorizzazione (rifiuti non pericolosi).  Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 208, comma 19 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Attività o impianto di smaltimento o recupero non conforme all'autorizzazione (rifiuti non pericolosi).  Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi non conformemente all'autorizzazione rilasciata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 208, comma 12 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Attività o impianto di smaltimento o recupero con autorizzazione scaduta (rifiuti non pericolosi).  Gestiva impianto di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi con autorizzazione scaduta e privo di autocertificazione resa alle autorità competenti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 208, comma  11  in relazione all'articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Attività o impianto di smaltimento o recupero senza rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione (rifiuti non pericolosi).  Gestiva un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi non soddisfacendo le condizioni e le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 208, comma 1 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Attività o impianto di smaltimento o recupero senza autorizzazione (rifiuti pericolosi).  Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 208, comma 19 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Attività o impianto di smaltimento o recupero non conforme all' autorizzazione (rifiuti pericolosi).  Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi non in conformità all' autorizzazione rilasciata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 208, comma 11 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Attività o impianto di smaltimento o recupero con autorizzazione scaduta (rifiuti pericolosi).  Gestiva impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con autorizzazione scaduta e privo di autocertificazione resa alle autorità competenti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 208, comma 19 in relazione all'articolo 256, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	8. Attività o impianto di smaltimento o recupero non conforme all' autorizzazione (rifiuti pericolosi).  Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 215, comma 1 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	9. Attività di autosmaltimento senza comunicazione preventiva (rifiuti non pericolosi).  Svolgeva attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi senza aver inviato comunicazione di inizio attività ovvero avendo intrapreso l'attività prima del decorso di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Città Metropolitana.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 215, comma 5 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	10. Attività di autosmaltimento senza rinnovare o aggiornare la comunicazione (rifiuti non pericolosi).  Svolgeva attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi senza aver rinnovato la comunicazione di inizio attività ovvero avendo modificato sostanzialmente le operazioni di autosmaltimento.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 215, comma 4 in relazione all' articolo 256, comma 1, lettera a), e 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	11. Attività di autosmaltimento senza comunicazione preventiva (rifiuti non pericolosi).  Svolgeva attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi senza rispettare le norme tecniche e le condizioni richieste proseguiva l'attività nonostante il divieto disposto con atto (estremi e data di notifica).  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		

# RIFIUTI (Responsabilità - Tracciamento - Registro di Carico e Scarico)

# RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (articolo 188 comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

- 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
- 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.
- 4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento é esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

### OBBLIGHI DEI PRODUTTORI, DETENTORI E DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti devono adempiere ai seguenti obblighi:

- tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 152/06
- tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193 del decreto legislativo 152/06
- comunicazione annuale al catasto rifiuti (modulo MUD)

# REGISTRI DI CARICO E SCARICO (articolo 190 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
- Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato

# REGISTRI DI CARICO E SCARICO (articolo 190 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per **cinque anni** dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

#### IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti.);
- b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). (comma 1 ter)

113

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 189, comma 3 in relazione all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Mancata comunicazione dei dati annuali al catasto dei rifiuti tramite modello M.U.D.  Quale soggetto svolgente l'attività di, ometteva di comunicare annualmente tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della sua attività  Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi	(da 2.000,00 a 10.000,00 euro) 3.333,33 (da 26,00 a 160.,00 euro) 52,00		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 190, comma 1 in relazione all'articolo 258, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	della violazione).  2. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico  Quale soggetto svolgente l'attività di, ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 2.000,00 a 10.000,00 euro) <b>3.333,33</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 190, comma 1 in relazione all'articolo 258, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico da parte di un produttore di rifiuti pericolosi non teneva il registro di carico/scarico (non ente o azienda).  Quale produttore di rifiuti pericolosi non inquadrato in una organizzazione di ente o impresa non adempiva all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 10.000,00 a 30.000,00 euro) <b>10.000,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Prontuario di Tutela Ambientale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 190, comma 1 in relazione all' articolo 258, commi 1 e 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Incompleta tenuta del registro di carico/scarico ma con possibilità di ricostruire le informazioni.  Quale soggetto svolgente l'attività di, teneva il registro di carico e scarico in modo incompleto o inesatto ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nel formulario di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentivano di ricostruire le informazioni dovute.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 190, comma 8 in relazione all' articolo 258, commi 2 e 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Incompleta tenuta del registro di carico/scarico da parte di un produttore di rifiuti pericolosi ma con possibilità di ricostruire le informazioni (non ente o azienda).  Quale produttore di rifiuti pericolosi non inquadrato in una organizzazione di ente o impresa teneva il registro di carico e scarico in modo incompleto o inesatto ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nel formulario di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentivano di ricostruire le informazioni dovute.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 190, comma 1 in relazione all'articolo 258, commi 4 e 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Omesso invio/conservazione registri carico/scarico  Ometteva di inviare all'autorità competente i registri di carico e scarico o ometteva di conservarli.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 190, comma 1 in relazione all' articolo 258, commi 2 e 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico (impresa con meno di 15 dipendenti). Rifiuti non pericolosi  Quale soggetto svolgente l'attività diin impresa con numero di dipendenti inferiore a 15, ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da1.040,00 a 6.200,00 euro) <b>2.066,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 190, comma 1 in relazione all' articolo 258, commi 2 e 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	8. Mancata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico (impresa con meno di 15 dipendenti). Rifiuti pericolosi  Quale soggetto svolgente l'attività diin impresa con numero di dipendenti inferiore a 15, ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da2.070,00 a 12.400,00 euro)		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Prontuario di Tutela Ambientale

# RIFIUTI (Trasporto - Formulario di Identificazione Rifiuti)

#### FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI- FIR

Gli enti e le imprese che trasportano rifiuti devono accompagnare gli stessi, durante il trasporto, con un formulario di identificazione (articolo 193 commi 1 e 2).

I formulari di identificazione, sono redatti secondo il modello e i contenuti del decreto ministeriale n.145/1998 e devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti (articolo 193 commi 6 e 7).

Il Formulario di Identificazione deve riportare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Essere compilato con le seguenti modalità:

- essere redatto in quattro esemplari
- compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti
- controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti

Delle quattro copie compilate:

- Una deve rimanere presso il produttore
- Le altre tre saranno datate e controfirmate dal destinatario del trasporto
- una rimarrà al destinatario del trasporto
- delle due rimanenti il trasportatore ne restituirà una al produttore, a riprova del conferimento finale del rifiuto; terrà per sé l'ultima.

**CONSERVAZIONE FORMULARI:** I formulari devono essere conservati per cinque anni.

### SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DEL FORMULARIO articolo 193 comma 5

- 1. il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
- 2. trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario
  - a. non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri
  - b. comunque non eccedano i cento chilogrammi o cento litri l'anno.
  - c. per non più di quattro volte l'anno
- 3. la movimentazione di rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini delle presenti disposizioni (art.193 c.9 ultimo periodo)
- 4. non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (articolo 266 comma 5).

#### SOGGETTI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

raccolta e il trasporto di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, cartucce di nastri per stampanti ad aghi (D.M. 22/10/2008, in attuazione di quanto era previsto dall'articolo 195 comma 2 lettera s) bis.

è previsto un **procedimento semplificato** per di cui ai codici 080318 (contenenti sostanze pericolose) e 080317 (diversi dai precedenti) del Catalogo Europeo dei rifiuti CER. Per questi prodotti è sufficiente, in deroga a quanto previsto da questa Parte IV del Decreto, avere, in sostituzione del formulario, il documento di trasporto purché:

- la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi;
- per la raccolta e il trasporto vengano utilizzati imballi tipo "eco-box" non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni e peso previsti nel D.M. sopra citato;

La condizione preliminare perché questa procedura si possa applicare resta comunque che i prodotti siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte IV del D.lgs.152/06 (ovvero impianti di recupero solventi, metalli, acidi, olii etc.).

# SEQUESTRO PROBATORIO DEL VEICOLO E DEI RIFIUTI articolo 354 Codice Procedura Penale

#### CONFISCA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'articolo 259 comma 2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 193 commi 1 e 2 in relazione art.258 comma 4 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152	1. Trasporto rifiuti senza formulario o con formulario incompleto/inesatto (rifiuti non pericolosi)  Per conto di ente o impresa effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)	(da 1.600,00 a 10.000,00 euro) <b>3.200,00</b>	*	Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 193 commi 1 e 2 in relazione art.258 comma 5 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152	2. Trasporto rifiuti con formulario incompleto/inesatto (rifiuti non pericolosi) le cui informazioni sono ricostruibili tramite altre comunicazioni obbligatorie per legge  Per conto di ente o impresa effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti.  (Applicabile solo se dai dati in possesso è possibile ricostruire le informazioni corrette e dovute)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>	*	Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

# \* SANZIONE ACCESSORIA:

fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'articolo 99 C.P. (recidiva) o all'articolo 8 bis della Legge 689/81 (reiterazione violazioni amministrative), o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213,214, 214 bis e 224 ter C.d.S. e relative norme di attuazione (articolo 260 ter comma1 – come corretto dall'articolo 3 comma 3 D.lgs.121/2011 e articolo 260 ter comma 2).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 193 commi 1 e 2 in relazione art.258 comma 4 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152  Ipotesi di reato ai sensi dell'articolo 483 Codice penale. Inviare comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria	3. Trasporto rifiuti senza formulario o con formulario incompleto/inesatto (rifiuti pericolosi)  Per conto di ente o impresa, effettuava il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti o falsi.						

SEQUESTRO PROBATORIO DEL VEICOLO E DEI RIFIUTI articolo 354 Codice Procedura Penale

SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA DEL VEICOLO O DI ALTRO MEZZO DI TRASPORTO: ARTICOLO 321 CODICE PROCEDURA PENALE (SOLO Ufficiali di P.G.) PER BENE SOGGETTO A CONFISCA (articolo 240 CODICE PROCEDURA PENALE) salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato

Ai sensi dell'articolo 259 comma 2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### **RIFIUTI SANITARI**

#### **DEFINIZIONI:**

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"

### **CLASSIFICAZIONE** (articolo 2, comma 1)

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché' i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

#### RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono equiparati ai rifiuti pericolosi, fatte salve ulteriori condotte idonee a configurare più gravi reati:

articolo 438 Codice Penale – EPIDEMIA

articolo 439 Codice Penale – AVVELENAMENTO DI ACQUE O SOSTANZE ALIMENTARI

Per le quali l'articolo 452 Codice Penale prevede anche l'IPOTESI COLPOSA

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)				RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 256, comma 6 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi in violazione legge.  Effettuava il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 come richiamate dall'articolo 227, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152. (1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI					
	Articolo 256, comma 6 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi in quantità eccessiva.  Effettuava il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in quantitativo non superiore a 200 litri o quantità equivalente in violazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 come richiamate dall'articolo 227, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152. (1)	(da 2.600,00 a 15.500,00 euro) <b>5166,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

<sup>(1)</sup> **Disposizioni relative al deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi.** Le disposizioni relative al deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi sono contenute negli articoli 8 e 9 del Decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 ai quali si rimanda.

# **RIFIUTI (Combustione)**

#### **DEFINIZIONI:**

L'incendio di rifiuti è disciplinato dall'articolo 256 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

#### OBBLIGO RIPRISTINO STATO LUOGHI (articolo 256 bis comma1)

Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

# RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL TITOLARE DI IMPRESA PER L'INCENDIO E PER OMESSA VIGILANZA (articolo 253 bis comma 3)

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata <u>è responsabile anche sotto l'autonomo profilo</u> <u>dell'omessa vigilanza</u> sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

### CONFISCA DEI MEZZI DI TRASPORTO (articolo 256 bis comma 5)

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti per la commissione dei delitti di cui al comma 1, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259 comma 2D.lgs.152/2006 (condanna o patteggiamento 444 CPP), salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato e non si configuri concorso di persona.

Eseguire il sequestro preventivo d'urgenza del veicolo articolo 321 Codice Procedura Penale – necessario Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

**CONFISCA DELL'AREA.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 Codice Procedura Penale (patteggiamento) consegue la <u>confisca dell'area sulla quale è commesso il reato</u>, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi (comma 5).

# ARRESTO FACOLTATIVO (articolo 381 Codice Procedura Penale)

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 225 13 Circolare 020 14

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 256-bis, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	Combustione illecita di rifiuti (non pericolosi).  Appiccava il fuoco a rifiuti non pericolosi abbandonati o depositati in maniera incontrollata.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. (1) (2)		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			
	Articolo 256-bis, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Combustione illecita di rifiuti (pericolosi).  Appiccava il fuoco a rifiuti pericolosi abbandonati o depositati in maniera incontrollata.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. (1) (2)		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			

- (1) Circostanza aggravante. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.
- (2) Circostanza aggravante. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- (3) Arresto facoltativo in flagranza. L'articoli 381 c.p.p. dispone "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (1) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni".

# RIFIUTI (Conferimento per la raccolta urbana)

#### NORMA DI RIFERIMENTO:

Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Urbani. Delibera di Consiglio Comunale 12 maggio 2005, n. 105 aggiornata dalla Delibera Giunta Comunale n.12/2010)

#### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

#### a) "rifiuti urbani":

- a.1) "rifiuti urbani domestici", intendendo come tali:
- 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- 2. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, secondo quanto riportato al successivo titolo III, capo I, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

# a.2) "rifiuti urbani esterni", intendendo come tali:

- 1. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 2. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico;
- 3. i rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 4. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 5. i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili.

# "rifiuti speciali", intendendo come tali:

- 1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- 3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5. i rifiuti da attività commerciali;
- 6. i rifiuti da attività di servizio;
- 7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 11. il combustibile derivato da rifiuti.

Sono "rifiuti pericolosi" quelli così definiti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 062 05 Circolare 032 07 Circolare 196 15 Circolare 015 16

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64000	Articolo 12, comma 3 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	Amncato corretto conferimento rifiuti per i quali è attivata raccolta differenziata.  Conferiva le frazioni per le quali è attivata la raccolta differenziata con le modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64036	Articolo 12, comma 4 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	2. Sversamento/percolamento di liquido all'interno dei cassonetti o sul suolo.  Ometteva di chiudere gli appositi sacchetti contenenti i rifiuti urbani, tanto da causare sversamenti/percolamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64001	Articolo 12, comma 5 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	3. Abbandono di sacchetti di rifiuti nei pressi dei contenitori o di isole ecologiche o altre aree rifiuti.  Abbandonava i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 154,00 euro) <b>50,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

126 Prontuario di Tutela Ambientale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64002	Articolo 12, comma 8 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	4. Conferimento rifiuti ingombranti nei contenitori stradali.  Conferiva nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 500,00 euro) <b>250,00</b> (1)		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64003	Articolo 12, comma 9 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	5. Conferimento rifiuti non consentiti nei contenitori stradali.  Introduceva nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani: a) rifiuti speciali non assimilati; b) sostanze liquide; c) materiale in combustione o non completamente spento; d) materiali (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; e) rifiuti urbani pericolosi; f) rifiuti da costruzione o demolizione; g) pneumatici.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

# <u>Note</u>

<sup>(1)</sup> Rideterminazione della sanzione amministrativa. Con Deliberazione della giunta Comunale 27 gennaio 2010, n.12 è stato rideterminato in euro 250,00 l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'articolo 12, comma 8 della Delibera Consiglio Comunale 12 maggio 2005, n. 105.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64004	Articolo 14 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	danneggiamento, spostamento o ostacolo alla corretta funzionalità degli stessi  □ danneggiava, eseguiva scritte o affiggeva materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore  □ spostava i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi.  □ inseriva oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64055	Articolo15 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	7. Conferimento del rifiuto indifferenziato  Conferiva il rifiuto indifferenziato in maniera e/o con modalità difformi da quanto stabilito dall'Amministrazione Capitolina.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64068	Articolo 18 comma 2 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	8. Conferimento della frazione secca riciclabile  Non conferiva la frazione secca riciclabile con le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Amministrazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Prontuario di Tutela Ambientale

Coo		VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
640	Articolo 20, comma 4 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	9. Conferimento ovvero abbandono, in modo non consentito, di rifiuti ingombranti.  Abbandonava i rifiuti ingombranti o li conferiva con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 500,00 euro) 500,00 Errore. L 'origine riferimento non è stata trovata.		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
640	Articolo 21 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	10. Conferimento in modo non consentito di rifiuti speciali da lavori edili.  Impresa operante nel settore edile non conferiva i rifiuti provenienti da lavori edili, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

- (2) Rideterminazione della sanzione amministrativa. Con Deliberazione della giunta Comunale 27 gennaio 2010, n. 12 è stato rideterminato in euro 500,00 l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'articolo 20, comma 4 della Delibera Consiglio Comunale 12 maggio 2005, n. 105.
- (3) Obblighi imprese edili. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione in cui stanno svolgendo attività edilizie, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, una documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili. (articolo 21 Regolamento Rifiuti).
- (4) Rifiuti provenienti da lavori di piccola manutenzione, effettuati direttamente dagli utenti domestici. Per i soli rifiuti provenienti da lavori di piccola manutenzione, effettuati direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati, con le modalità e nei limiti quantitativi fissati dal soggetto gestore (articolo 21 Regolamento Rifiuti).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64007	Articolo 32 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	11. Uso illegittimo o danneggiamento dei cestini porta-rifiuti.  □ introduceva rifiuti non di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici  □ eseguiva scritte o affiggeva materiali di qualsiasi natura nei cestini porta-rifiuti installati nelle aree di uso pubblico.  □ danneggiava, ribaltava o rimuoveva i cestini porta – rifiuti installati nelle aree di uso pubblico.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64053	Articolo 38, comma 1 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	12. Mancata pulizia delle aree private e dei terreni privati.  In qualità di conduttore, amministratore o proprietario non teneva puliti i luoghi di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, le aree scoperte private, ovvero non manteneva le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme del Codice Civile  □ Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64054	Articolo 38, commi 2 e 3 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	13. Inottemperanza all'obbligo dello sfalcio erba su terreni privati.  Non curava la pulizia, la manutenzione e il corretto stato di conservazione dei terreni di cui è proprietario o ne ha comunque la disponibilità, omettendo di compiere le operazioni di sfalcio dell'erba e la rimozione dei rifiuti lasciati da terzi  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

130

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64035	Articolo 48 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	14. Miscelava in modo non consentito frazioni di rifiuto destinate al compostaggio.  Miscelava, con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, plastica, tetrapak e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64065	Articolo 49 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	Non provvedeva allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, non assimilati agli urbani, in uno dei seguenti modi:  a) non procedeva direttamente, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma; b) non conferiva i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) non conferiva, previa apposita convenzione, i rifiuti al soggetto gestore del servizio pubblico.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(Da 25,00 a 154,00 euro) <b>50,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64066	Articolo 50 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	16. Beni durevoli  Abbandonava beni durevoli, ovvero li depositava all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani o nelle relative piazzole  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(Da 103,00 a 619,00 euro) 206,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64047	Articolo 60 comma 1 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	17. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non ingombranti  Abbandonava o depositava rifiuti sul suolo, nel suolo o li immetteva nelle acque superficiali e sotterranee.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 154,00 euro) <b>50,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64056	Articolo 60 comma 1 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	18. Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti ingombranti  Abbandonava o depositava rifiuti ingombranti sul suolo, nel suolo o li immetteva nelle acque superficiali e sotterranee.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 103,00 a 619,00 euro) <b>206,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche U.O. gestione delle entrate da contravvenzioni	
64048	Articolo 60 comma 2 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	19. Gettito di rifiuti non ingombranti  Gettava, lasciava cadere o deponeva rifiuti solidi o liquidi sulle aree pubbliche, negli spazi privati visibili al pubblico, ovvero introduceva rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 154,00 euro) <b>50,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
64026	Articolo 60 comma 3 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	20. Divieto di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto rispetto alle modalità stabilite  Conferiva le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse dall'amministrazione  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64049	Articolo 60 comma 4 Deliberazione Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	21. Incendio di rifiuti  Incendiava rifiuti di qualsiasi natura sia in area pubblica che privata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 500,00 euro) <b>50,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
47085	Articolo 13 comma 3, e articolo 33 comma 1 Deliberazione Assemblea Capitolina 06.06.2019, n. 43 Regolamento Polizia Urbana	22. Stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito dovuto all'innaffiatura di fiori e piante.  Proprietario (o affittuario o detentore) dell'abitazione privata sita in	(da 25,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

# **SCARICHI**

# ACQUE - CORPI IDRICI E FALDE (articolo 54 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152). TIPOLOGIE DI ACQUE

le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate:

- <u>acque superficiali</u>: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali
- <u>acque sotterranee</u>: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo

#### CORPO IDRICO

corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché' di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

#### FALDA ACQUIFERA

uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee

# DEFINIZIONI (articolo 74 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152). INQUINAMENTO

l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente (articolo 74 comma1 lettera cc) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

# **ACQUE DI SCARICO**

<u>acque reflue domestiche</u>: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; <u>acque reflue industriali</u>: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

#### **SCARICO**

qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.

La definizione fondamentale che differenzia uno scarico da un abbandono incontrollato di rifiuti è l'esistenza di un sistema continuo e stabile di collettamento tipo conduttura, canale o simili.

#### **RETE FOGNARIA**

un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (articolo 100 comma 1 Decreto Legislativo 152/2006)

#### VALORI LIMITI DI EMISSIONE

limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione

## RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI SCARICO (EMISSIONE) (articolo 101 comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque <u>rispettare i valori limite previsti</u> nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime

#### VALORI LIMITE

Sono da rispettare quelli riportati **allegato 5 alla Parte III** del Decreto Legislativo 152/06, fatto salvo quanto specificato al comma 2 dell'articolo 101 che ammette limiti differenziati imposti dalla regione purché non meno restrittivi di quelli in tabella.

#### DILUIZIONE DEGLI SCARICHI (articolo 101 comma 5 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo

#### SCARICHI SUL SUOLO O STRATI SUPERFICIALI SOTTOSUOLO (articolo 103 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.)

Sono sempre vietati salvo casi particolari

#### AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (AATO)

E' il soggetto di diritto pubblico frutto delle associazioni di Comuni che, coordinati tra loro, mirano alla tutela della risorsa idrica e al miglioramento del servizio, avendo il compito di affidare il Sistema Idrico Integrato ad un unico gestore per ciascun ambito territoriale.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, con Legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 poi modificata dalla Legge Regionale 31/99, sono state definite le regole e le procedure di attuazione che hanno avviato il profondo processo di ristrutturazione previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 cd. Legge Galli. Il Lazio è stato così articolato in cinque ambiti, tra cui l'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma (ATO2) che, dal punto di vista idrografico, comprende la parte terminale, tutto il sottobacino dell'Aniene e i bacini regionali del litorale e comprende Roma e 111 comuni.

L'ATO2 con un'estensione territoriale superiore a 5.000 chilometri quadrati e a circa 3.600.000 abitanti è il più grande in Italia. I Comuni e le Province dell'ATO2 hanno regolato i rapporti tra loro tramite la stipula di una Convenzione di Cooperazione, sottoscritta il 9 luglio 1997 (poi modificata negli anni) denominata, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 6/96, Autorità d'Ambito. Questa è costituita dalla Conferenza dei Sindaci, dalla Consulta d'Ambito e dalla Segreteria Tecnica Operativa.

Il 26 novembre del 2002 i Comuni dell'ATO2 hanno scelto Acea ATO2 quale Gestore del servizio idrico integrato.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare 060 07 Circolare 131 08 Circolare 044 10 Circolare 063 11 Circolare 073 15 Circolare 073 15 Circolare 070 070 Circolare 131 08 Circolare 131 08 Circolare 044 10 Circolare 073 15</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60039	Articolo 101, comma 1 in relazione all'articolo 133, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Scarico senza rispetto dei valori limite (allegato 5 Parte III decreto legislativo 152/2006).  Al di fuori di ipotesi di reato, effettuava scarico senza rispettare i valori limite previsti dall'allegato 5 alla Parte III del D.lgs.152/2006. (1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 3.000,00 a 30.000,00 euro) Non Consentito (2) (3)		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie
60040	Articolo 101, comma 1 in relazione all' articolo 133, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Scarico senza rispetto dei valori limite in aree salvaguardia acquee consumo umano o in corpo idrico in area protetta.  Al di fuori di ipotesi di reato, effettuava scarico senza rispettare i valori limite in aree salvaguardia acquee consumo umano o in corpo idrico in area protetta.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione amm.va pecuniaria non inferiore a 20.000 Non consentito (2) (3)		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie
60041	Articolo 101 comma 2 in relazione All' articolo 133 comma1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Scarico senza rispetto dei valori limite regionali.  Al di fuori di ipotesi di reato, effettuava scarico senza rispettare i valori limite previsti dalla Regione quelli fissati dall' autorità competente (ACEA ATO2) articoli 107 e 108 decreto legislativo 152/2006.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 3.000,00 a 30.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60042	Articolo 101, comma 1 in relazione all' articolo 133, comma1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Scarico senza rispetto dei valori limite regionali in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpo idrico in area protetta.  Al di fuori di ipotesi di reato, effettuava scarico senza rispettare i valori limite previsti dalla Regione in aree salvaguardia acquee consumo umano o in corpo idrico in area protetta.	Sanzione amm.va pecuniaria non inferiore a 20.000 Non consentito (2) (3)		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	<u> </u>					

- (1) **Applicazione della sanzione**. La presente violazione si applica salvo che il fatto sia previsto come reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3 (omesso rispetto prescrizioni AIA vedere la specifica sezione AIA).
- (2) Pagamento in misura ridotta non consentito. L'articolo 135, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 dispone che "Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
- (3) Importo dalla sanzione pecuniaria amministrativa. L'articolo 133, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che "Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro".

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 103, comma 1 in relazione all' articolo 137, comma 11 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Scarico sul suolo o nel sottosuolo.  Effettuava scarico sul suolo o negli strati superficiali del sotto-suolo al di fuori delle eccezioni previste. (4)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 103, comma 2 in relazione all'articolo 137, comma 11 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Omesso convoglio scarico sul suolo già esistente.  Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.103 c.1, non convogliava lo scarico esistente sul suolo in corpi idrici superficiali o in reti fognarie ovvero non lo destinava al riutilizzo in conformità a quanto prescritto.  (fatti salvi i casi di ammissibilità)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

#### (4) **Eccezioni.** E'fatta eccezione:

- per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 (caso di insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche);
- per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto;
- per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto (articolo 103 comma 1).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 104, comma 1 in relazione all'articolo 137, comma 11 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	7. Scarichi in acque sotterranee o nel sottosuolo.  Scaricava direttamente in acque sotterranee e/o nel sottosuolo. (5)  (fatti salvi i casi di ammissibilità)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 104, comma 8 in relazione all'articolo 137, comma 11 Decreto Legislativo 3.4.2006,n. 152	8. Scarico sotterraneo già esistente non correttamente convogliato.  Non convogliava lo scarico esistente e debitamente autorizzato nel sottosuolo e/o nelle acque sotterranee, in corpi idrici superficiali.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		<u>(6)</u>

- (5) Scarichi autorizzati dall'autorità competente. Inoltre l'autorità competente può autorizzare:
  - gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico (articolo 104 comma 2);
  - gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera (articolo 104 comma 4).
- (6) Inottemperanza agli obblighi. In caso di inottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera revocata e pertanto sarà necessario inviare rapporto all'autorità competente per i provvedimenti del caso.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Art 483	9. Falsità ideologica commessa da privato in auto	Sanzione penale		
	Codice Penale	certificazione o attestazione.	Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347		
			c.p.p.		
		Ai sensi del DPR 445/2001 attestava falsamente la			
		sussistenza di circostanze aventi valore giuridico al			
		fine del procedimento amministrativo autorizzatorio			
		allo scarico. (7)			
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi			
		della violazione).			

Note

(7) Sequestro penale. Si procede al sequestro penale ai sensi dell'articolo 354 c.p.p. del fascicolo amministrativo.

#### SCARICHI REFLUI DOMESTICI

# **AUTORITA' COMPETENTE (AUTORIZZAZIONI E SANZIONI)**

Gli scarichi <u>in rete fognaria</u> di reflui domestici e assimilabili sono di competenza di ROMA CAPITALE ai sensi della Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 14 articolo107; non richiedono autorizzazione ma devono rispettare i regolamenti di allaccio alla fognatura comunale di ACEA-ATO2 e l'apertura cavo stradale da UOT/UITS

Gli scarichi <u>in corpo idrico superficiale</u> di reflui domestici e assimilabili a domestici, sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE da richiedere alla CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (ex Provincia di Roma). Articolo 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Per le sanzioni amministrative relative agli scarichi non è ammesso il pagamento in misura ridotta (trasmettere verbale di accertamento violazione alla Regione Lazio (articolo 135 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152) che emetterà l'ordinanza ingiunzione. Scritti difensivi e proventi alla Regione Lazio.

# SCARICHI IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- sono sempre consentiti per quanto riguarda la tipologia delle acque scaricate (non necessitano di autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale)
- sono obbligati alla richiesta di allaccio in fognatura da effettuare presso il gestore del servizio idrico integrato, <u>Acea ATO2</u>, e con le modalità da questo previste (regolamento per l'allaccio e prescrizioni tecniche).

SCARICHI ASSIMILABILI A DOMESTICI (stessa procedura domestici- allaccio in fognatura o autorizzazione per corpo idrico superficiale) articolo 101 comma 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola,
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura (vedere specifiche sulla tipologia)
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- a) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

# FABBRICATI PRIVI DI LEGITTIMITA' URBANISTICA

Non possono richiedere la fornitura idrica e l'allaccio in fognatura. Eventuale auto certificazione in merito alla sussistenza della legittimità urbanistica prodotta da soggetto ai sensi DPR 445/2001 nella documentazione da inoltrare ad ACEA-ATO2 costituisce ipotesi di reato ai sensi art 483 CP (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).

#### ATTESTAZIONE DI ALLACCIO IN FOGNATURA

È rilasciata da ACEA ATO2, su allacci in fognatura preesistenti, a cui ci si può pertanto rivolgere in fase di accertamento qualora un soggetto non produca a richiesta questa documentazione, ovvero sussistano dubbi sull'autocertificazione o sospetti in merito all'esistenza di un allaccio abusivo nella fognatura comunale.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60043	Articolo 133, comma 2 in relazione all'articolo 124, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Scarico illecito di acque reflue domestiche  Effettuava uno scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, senza la prevista autorizzazione. (1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 6.000,00 a 60.000,00 euro) Non Consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Dipartimento Tutela Ambientale o Città Metropolitana di Roma Capitale (4)
60044	Articolo 133, comma 2 in relazione all'articolo 124, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Scarico illecito di acque reflue domestiche di edifici isolati ad uso abitativo.  Effettuava uno scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, senza la prevista autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 600,00 a 3.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Dipartimento Tutela Ambientale o Città Metropolitana di Roma Capitale (4)

- (1) Scarichi reflui domestici in pubblica fognatura. Gli scarichi di reflui domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi, ma soggetti alla procedura di ALLACCI E SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA. In mancanza di tale documentazione è possibile adottare il "Regolamento Scavi" Deliberazione n. 21 del 31 marzo 2016, che prevede, nel caso di specie, l'applicazione dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).
- (2) Importo dalla sanzione pecuniaria amministrativa. L'articolo 133, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che "Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro".
- (3) Pagamento in misura ridotta non consentito. L'articolo 135, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 dispone che "Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
- (4) Rapporto informativo. Il rapporto informativo deve essere inviato al Dipartimento Tutela Ambientale se lo scarico si riversa sul suolo mentre deve essere inviato alla Città Metropolitana di Roma Capitale si riversa in acque superficiali.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60045	Articolo 133, comma 2 in relazione all'articolo 124, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione.  Effettuava uno scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale senza essere in possesso di autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 6.000,00 a 60.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Città metropolitana di Roma Capitale
60046	Articolo 133, comma 2 in relazione all'articolo 124, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione edifici isolati ad uso abitativo.  Effettuava uno scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale senza essere in possesso di autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 600,00 a 3.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Città metropolitana di Roma Capitale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 483 Codice Penale	5. Falsità ideologica commessa da privato in auto certificazione o attestazione per allaccio in	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347		
	Codice Fenale	fognatura o altra autorizzazione allo scarico.	c.p.p.		
		Ai sensi del DPR 445/2001 attestava falsamente la sussistenza della legittimità urbanistica o altra circostanza nella documentazione da inoltrare ad ACEA-ATO2.			
Note		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			

Note
(5) Sequestro penale. Si procede al sequestro penale ai sensi dell'articolo 354 c.p.p. del fascicolo amministrativo.

## **SCARICHI**

(Reflui da attività produttive assimilabili ai domestici Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 OTTOBRE 2011, n. 227

## **AUTORITA' COMPETENTE (AUTORIZZAZIONI E SANZIONI)**

Gli scarichi <u>in rete fognaria</u> di provenienza da insediamenti produttivi, reflui industriali assimilabili a domestici, sono di competenza di ROMA CAPITALE ai sensi della Legge Regione Lazio agosto 1999, n.14 articolo 107. La procedura da applicare è la stessa dei reflui domestici, richiesta di ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA.

Gli scarichi <u>in corpo idrico superficiale</u>, anche di reflui assimilabili a domestici, sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE da richiedere alla CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (ex Provincia di Roma).

Per le sanzioni amministrative delle violazioni inerenti gli scarichi non è ammesso il Pagamento in Misura Ridotta (trasmettere verbale di accertamento violazione alla Regione Lazio (articolo 135 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che emetterà l'ordinanza ingiunzione). Scritti difensivi e proventi alla Regione Lazio

SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A DOMESTICI (stessa procedura dei domestici – allaccio in fognatura) (Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese)

si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese) attestato con autocertificazione Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti criteri:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

#### **ELENCO ATTIVITA' AMMESSE**

1. Attività alberghiera - 2. Attività agro-turistica - 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) - 4. Attività ricreative - 5. Attività turistica - 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco - 7. Attività culturale - 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo - 9. Palestre - 10. Stabilimenti balneari - 11. Agenzie di viaggio - 12. Sale da gioco - 13. Attività di supporto alle imprese - 14. Call center - 15. Attività di intermediazione monetaria - 16. Attività di intermediazione finanziaria - 17. Attività di intermediazione Immobiliare - 18. Attività di intermediazione Assicurativa - 19. Attività di informatica - software - 20. Attività di informatica - house 21. Attività di informatica - internet point. 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 23. Istituti di bellezza 24. Estetica. 25. Centro massaggi e solarium. 26. Piercing e tatuaggi. 27. Laboratori veterinari. 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 31. Lavanderie e stirerie. 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 33. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 40. Laboratori artigianali di consumo. 45. Ottici. 46. Fotografi. 47. Grafici.

#### **PROCEDURA**

- <u>Domanda per allaccio in fognatura</u> autocertificazione dello stato dimensionale dell'impresa; domanda di allaccio in fognatura per reflui da sito produttivo assimilabili a domestici al Dipartimento Tutela Ambientale (previo N.O. idraulico ACEA ATO2).
- <u>Domanda di autorizzazione per scarico in corpo idrico superficiale</u> autocertificazione dello stato dimensionale dell'impresa; domanda di autorizzazione con documentazione tecnica alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
- Rinnovo sei mesi prima della scadenza, con auto certificazione di invarianza dell'impianto e specifiche qualitative e quantitative dei reflui.

146

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60047	Articolo 133, comma 2 in relazione all' articolo 124, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Scarico illecito di acque reflue assimilabili a domestiche.  Effettuava uno scarico di acque reflue da insediamento produttivo assimilabili a reflui domestici, non in pubblica fognatura, senza la prevista autorizzazione. (1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 6.000,00 a 60.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Dipartimento Tutela Ambientale o Città Metropolitana di Roma Capitale (4)
60048	Articolo 133, comma 2 in relazione articolo 124, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Scarico illecito di acque reflue assimilabili a domestiche edifici isolati ad uso abitativo.  Effettuava uno scarico di acque reflue da insediamento produttivo assimilabili a reflui domestici, non in pubblica fognatura, senza la prevista autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 600,00 a 6.000,00 euro) <b>Non</b> <b>consentito</b> (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Dipartimento Tutela Ambientale o Città Metropolitana di Roma Capitale (4)

- (1) Scarichi reflui domestici in pubblica fognatura. Gli scarichi di reflui domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi, ma soggetti alla procedura di ALLACCI E SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA. In mancanza di tale documentazione è possibile adottare il "Regolamento Scavi" Deliberazione n. 21 del 31 marzo 2016, che prevede, nel caso di specie, l'applicazione dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).
- (2) Importo dalla sanzione pecuniaria amministrativa. L'articolo 133, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che "Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro".
- (3) Pagamento in misura ridotta non consentito. L'articolo 135, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 dispone che "Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
- (4) Rapporto informativo. Il rapporto informativo deve essere inviato al Dipartimento Tutela Ambientale se lo scarico si riversa sul suolo mentre deve essere inviato alla Città Metropolitana di Roma Capitale si riversa in acque superficiali.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60049	Articolo 133, comma 2 in relazione all' articolo 124, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Scarico di acque reflue assimilabili a domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione.  Effettuava uno scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche senza essere in possesso di autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 6.000,00 a 60.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Città Metropolitana di Roma Capitale
60050	Articolo 133, comma 2 in relazione all'articolo 124, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Scarico di acque reflue assimilabili a domestiche in corpo idrico superficiale sprovvisto di autorizzazione edifici isolati ad uso abitativo.  Effettuava uno scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche senza essere in possesso di autorizzazione.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 600,00 a 3.000,00 euro) Non consentito (2) (3)		Regione	Regione	Regione	Città Metropolitana di Roma Capitale

## **SCARICHI (Reflui Industriali)**

## **AUTORITA' COMPETENTE (AUTORIZZAZIONI E SANZIONI)**

Gli scarichi <u>in rete fognaria</u> di provenienza da insediamenti produttivi, reflui industriali, sono di soggetti ad AUTORIZZAZIONE da richiedere al Dipartimento Tutela Ambientale di ROMA CAPITALE ai sensi della Legge Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 14 articolo107.

Gli scarichi <u>in corpo idrico superficiale</u>, anche di reflui industriali sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE da richiedere alla CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (ex Provincia di Roma).

Le sanzioni amministrative delle violazioni inerenti gli scarichi non sono oblabili (trasmettere verbale di accertamento violazione alla Regione Lazio (articolo 135 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152) che emetterà l'ordinanza ingiunzione. Scritti difensivi e proventi alla Regione Lazio

#### PROCEDURA E CONDIZIONI PER IL RILASCIO

L'autorizzazione allo scarico è <u>obbligatoria e preventiva all'effettuazione dello stesso</u>, comma 1 articolo 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La domanda va presentata:

- al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per scarichi in fognatura;
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale per scarichi in corpo idrico superficiale

L'autorizzazione per l'ammissibilità del refluo in fognatura prevede prescrizioni in merito a natura e qualità dello scarico, agli obblighi periodici delle analisi a cura del soggetto autorizzato (articolo 125 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152); è rilasciata <u>autorizzazione temporanea</u> semestrale e successivamente, ad analisi dei campioni, definitiva quadriennale

Inoltre (articolo 107 comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152):

- sussiste l'inderogabilità dei valori-limite di emissione, di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3
- gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 137, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	1. Scarico in fognatura o corpo idrico superficiale di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.  Effettuava uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria o in corpo idrico superficiale senza autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. PROCEDURA ECOREATI		
	Articolo 137, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Scarico in fognatura o corpo idrico superficiale di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (sostanze pericolose).  Effettuava uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 137, comma 3 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Scarico di acque reflue industriali senza rispetto prescrizioni (sostanze pericolose).  Effettuava uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze Indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 137, comma 4 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Scarico di acque reflue industriali con obbligo controllo automatico e conservazione risultati.  Violava le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 137, comma 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Superamento limiti di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose  Effettuava uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 dell'allegato 5 alla Parte III D.lgs.152/2006 superando i limiti di scarico fissati dalla tabella 3, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 137, comma 5 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	6. Superamento limiti di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze ad alta pericolosità.  Effettuava uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 dell'allegato 5 alla Parte III D.lgs.152/2006 superando i limiti di scarico fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 137, comma 8	7. Titolare di scarico non consente accesso ad	Sanzione penale		
	Decreto Legislativo	addetto al controllo.	Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347		
	3.4.2006, n. 152		c.p.p.		
		Quale titolare di scarico, non consentiva l'accesso all' insediamento da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art.101 commi 3 e 4 D.lgs.152/2006. (1) (2)			
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			

- (1) Accessibilità per il controllo degli scarichi. L'articolo 137 comma 8 fornisce la sanzione a chi non permette ai soggetti incaricati di compiere i controlli per gli scopi descritti all'articolo 101 commi.3 e 4 che si riportano di seguito: Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 (relativo a specifici cicli produttivi), va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale."
- (2) Applicazione sanzione. La presente violazione si applica salvo che il caso non costituisca più grave reato, come specificato all'articolo 137 comma 8. Ad esempio articolo 340 CP (interruzione pubblico servizio) e articolo 337 CP (resistenza a Pubblico Ufficiale che deve essere attiva). L'articolo 137 comma 8 richiama inoltre i generici poteri-doveri di iniziativa della polizia giudiziaria e degli addetti al controllo delle violazioni amministrative, citando rispettivamente gli articoli 55 e 354 C.P.P. e articolo 13 Legge 689/81.

## SCARICHI (Sul suolo - Edifici isolati - In mare)

## AUTORITA' COMPETENTE (AUTORIZZAZIONI E SANZIONI)

Gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono di norma vietati (+.

articolo 103 comma 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152); Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale: vedere le pagine precedenti riferite alle varie tipologie di scarico. (reflui domestici o assimilati, industriali)

#### Eccezione al divieto:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 (Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche),
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo152/06
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle

falde acquifere o instabilità' dei suoli;

- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

## EDIFICI ISOLATI CHE PRODUCONO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE da parte del Dipartimento Tutela Ambientale di ROMA CAPITALE gli scarichi di acque reflue domestiche con un numero di abitanti equivalenti minore di 50 in suolo mediante subirrigazione o mediante evapotraspirazione; per nuclei uguali o superiori a 50 abitanti equivalenti l'AUTORIZZAZIONE va richiesta alla CITTA' METROPOLITANA.

Il titolare dell'attività o il proprietario dell'insediamento abitativo, deve presentare una semplice domanda accompagnata da un progetto dell'impianto di trattamento (sub-irrigazione o evapotraspirazione) secondo quanto previsto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977.

#### SCARICHI DIRETTI IN MARE

Sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE da parte della CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE gli scarichi diretti in mare.

Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale: vedere le pagine precedenti riferite alle varie tipologie di scarico (reflui domestici o assimilati, industriali)

## TERRE E ROCCE DA SCAVO

#### **NORMATIVA:**

Decreto Presidente Repubblica 13 giugno 2017 Regolamento recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo che abroga il Decreto Ministeriale 161/2012 e il comma 2 bis dell'articolo 184 bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme ambientali (solo nel caso di gestione delle terre e rocce da scavo compatibile con lo status di sottoprodotto)

ABROGAZIONE dell'articolo 186 Decreto Legislativo 152/2006. Il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto, con l'articolo 39, comma 4, che "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186".

#### AMBITO DI APPLICAZIONE:

- -Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del Decreto Legislativo152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i ripascimenti e gli interventi a mare e i rifiuti provenienti dell'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti la cui gestione è disciplinata dal Decreto Legislativo152/2006.
- -Disciplina del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
- -Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
- -Gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Cantieri di grandi dimensioni (> 6000 mc) assoggettati a Via o a AIA (articolo 8). Deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT articolo 9) all'Autorità competente sull'opera ed all'ARPA, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell'eventuale procedimento di VIA o AIA.

Cantieri di piccole dimensioni (<6000 mc) e grandi non soggetti a Via o AIA. Deve essere inviata, al Comune e all'ARPA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 21) almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

**Deposito intermedio delle terre e rocce da scavo** (articolo 5) Il DPR chiarisce le modalità e le caratteristiche per effettuare il deposito intermedio, che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, nel rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche ambientali, alla durata e ubicazione del deposito.

Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (articolo 23) Esclusivamente nel sito di produzione.

**Dichiarazione di avvenuto utilizzo** (articolo 7). Attesta l'impiego di terre e rocce in conformità al Piano di Utilizzo, previsto per i grandi cantieri o alla Dichiarazione di Utilizzo, prevista per i piccoli cantieri o grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA. Va trasmessa, a cura dell'esecutore o del produttore, all'ARPA, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione.

**Documento di trasporto** (articolo 6). In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale scavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 7. Tale documentazione, redatta in triplice copia, una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il sito destinatario, deve essere conservata per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia deve essere conservata a cura dell'esecutore.

La GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DIFFORME DA NORMATIVA costituisce gestione illecita di rifiuti speciali ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare\_169\_12</u> <u>Circolare\_143\_17</u>

### **VEGETAZIONE**

## INCENDIO DI RIFIUTI VEGETALI E ABBRUCIAMENTO DI MATERIALI AGRICOLI E FORESTALE (articolo 256 bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 se le condotte di cui al comma 1 (combustione rifiuti) hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) ovvero <u>i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.</u>

Si tratta in questo caso dei rifiuti provenienti dai giardini delle case e da tutte quelle opere di manutenzione e ripulitura degli spazi verdi privati e pubblici. Veri e propri rifiuti, come risultante dalla classificazione dell'articolo 184, e pertanto essi vanno conferiti in base alle norme vigenti.

#### ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE

L' articolo 256 bis comma 6, nel secondo periodo, specifica che le disposizioni contenute nell'articolo stesso, NON si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 182 comma 6 bis.

L'articolo 182 comma 6 bis (come introdotto dall'articolo 14 comma 8 del D.L.91/2014 convertito da L.116/2014) stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

#### TIPI DI MATERIALI AMMESSI

Materiali vegetali di cui all'articolo 185 comma 1 lettera f) <u>la paglia, gli sfalci e le potature nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura e altre pratiche.</u>

Materiale vegetale risultante dalle pratiche agricole compiute in terreni privati o pubblici; materiale che, combusto, viene riutilizzato per concimare il terreno e proseguire nel ciclo produttivo delle colture agricole (abbruciamento delle potature di viti o olivi, delle stoppie in orti, campi, poderi, aziende agricole, potature forestali).

Tutte queste pratiche, se compiute nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 182 comma 6 bis (piccoli cumuli, massimo 3 metri steri al giorno, abbruciamento nel luogo di produzione), sono permesse.

#### **METRO STERO**

Unità di misura di volume apparente (simbolo "st"). È un metro cubo di materiale "vuoto per il pieno" cioè senza che il materiale stesso occupi tutto il volume (si pensi a una catasta di legna)

#### **SUPERAMENTO DEI LIMITI**

Al di sopra di questi limiti non si applica comunque l'articolo 256 bis per espressa esclusione del suo comma 6;

in caso di disturbo e molestia a seguito della emissione di fumo si potrà applicare:

- .674 Codice Penale "gettito pericoloso di cose"
- 703 Codice Penale "accensioni pericolose"

L'ACCENSIONE FUOCHI è sanzionata anche dall'articolo 25 del Regolamento di Polizia Urbana

#### **INCENDI BOSCHIVI**

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

<u>Definizione incendio boschivo (articolo 2 Legge 21 novembre 2000, n. 353)</u> un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

#### Periodo di massimo rischio incendi boschivi

Definito con Ordinanza del Sindaco in vigore di solito fra il 15 giugno e il 30 settembre. Si rimanda alla lettura dell'ordinanza per le prescrizioni e le eccezioni.

## PREVISIONI CIVILISTICHE (Codice Civile):

Alberi distanze dal confine (C.C. articolo 892); Alberi a distanza non legale (C.C. articolo 894); Recisione di rami protesi e di radici (C.C. articolo 896).

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 020 07 Circolare 119 14 Circolare 149 14 Circolare 159 16

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
47188	Articoli 30, comma 1, e 33, comma 1 Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 06.06.2019, n. 43 Regolamento Polizia Urbana	1. Inottemperanza al divieto di accensione fuochi su suolo pubblico o privato  Accendeva fuochi  su suolo pubblico  sul suolo privato  Si dà atto che (precisare elementi oggettivi della della violazione).	(da 25,00 a 500,00 euro) <b>400,00</b>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
	Articolo 256-bis, comma 6 in relazione all'articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	2. Combustione illecita di rifiuti vegetali  Appiccava il fuoco a rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, di cui all'articolo 184, comma 2 lettera e) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abbandonati o depositati in maniera incontrollata.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 300,00 a 3.000,00 euro) 600,00		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 256-bis, comma 6 in relazione all'articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	<ul> <li>3. Abbruciamento di materiale vegetale agricolo e forestale con modalità non consentite.</li> <li>Procedeva all'abbruciamento di materiale vegetale, di provenienza agricolo – forestale:</li> <li>NON IN PICCOLE QUANTITA' SEPARATE</li> <li>IN QUANTITA' MAGGIORI DI 3 METRI CUBI AL GIORNO (1) (2)</li> <li>Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi</li> </ul>	(da 300,00 a 3.000,00 euro) <b>600,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
60054	Articolo 10. commi 5 e 6 Legge 21.11.2000, n. 353	della violazione).  4. Attività' vietate per pericolo incendi.  Durante il periodo di dichiarazione di massimo pericolo incedi boschivi, ovvero nelle aree dichiarate a pericolo di incendio, svolgeva l'attività di (specificare) idonea a costituire rischio di incendio boschivo.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1.032,00 a 10.329,00 euro) <b>2064,00</b>		Regione	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

 <sup>(1)</sup> Articolo 674 c.p. In tale ipotesi può trovare applicazione l'articolo 674 c.p.
 (2) Circolari del Comando. Per maggiore chiarezza confrontare le circolari 119/14 e 149/14 esplicative del Decreto Legge n. 91/14 e della sua Legge di conversione n. 116/14.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 423-bis, comma1 Codice Penale	5. Incendio boschivo (ipotesi dolosa)  Cagionava un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. (3) (4)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 423-bis, comma2 Codice Penale	6. incendio boschivo (ipotesi colposa)  Cagionava per colpa un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. (3) (4)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 727-bis Codice Penale	7. Reati contro specie vegetale selvatica protetta (condotta dolosa o colposa).  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).  Circolare 155 11	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

- (3) Arresto facoltativo in flagranza. Per entrambi le ipotesi (dolosa e colposa) di incendio boschivo è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.
- (4) **Aggravanti**: Le pene previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 423-bis del codice penale sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette (comma 3); sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (comma 4).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
60055	Articolo 36 Delibera Consiglio Comunale 12.5.2005, n. 105 Regolamento Gestione Rifiuti Urbani	8. Non corretto conferimento di rifiuti costituenti "frazione verde".  Non conferiva i rifiuti costituenti "frazione verde" nei seguenti modi:  nei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato o con la frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;  presso le isole ecologiche, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto indifferenziato o della frazione umida.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) 100,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	

## **VEICOLI FUORI USO**

#### SPECIFICHE E DEFINIZIONI:

A) VEICOLI SOGGETTI AL Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"

i veicoli a motore appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1

M1 Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi almeno quattro ruote con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

N1 Veicoli a motore destinati al <u>trasporto di merci</u> e aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate;

veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore

ESEMPI: autovetture, autocarri con peso massimo inferiore a 3.5t, tricicli pesanti oltre 1t per il trasporto di cose, etc

B) VEICOLI SOGGETTI AL Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"

Tutti gli altri veicoli rispetto alle categorie descritte sopra descritte

ESEMPI: motocicli, ciclomotori, tricicli leggeri, autocarri con peso superiore ai 3,5t, autobus, rimorchi, etc

#### AREE PUBBLICHE E AREE PRIVATE:

Nel caso di veicoli fuori uso ricadenti sub (a) la normativa si applica indifferentemente alle aree pubbliche e private (articolo 3, comma 2, lettera d) Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Analogamente negli altri casi previsti da (b) si applicano le previsioni del Decreto Legislativo 152/06 in area pubblica o privata.

L'unica differenza attiene al servizio di rimozione in convenzione con Roma Capitale, non previsto per le aree private; si dovrà pertanto inoltrare rapporto informativo al Dipartimento Tutela Ambientale per l'emissione della Determinazione Dirigenziale di obbligo ottemperanza.

VEICOLO FUORI USO (articolo 3 comma 2 lettera d) Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209

- a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
- b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

"veicolo fuori uso", un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e di cui pertanto il detentore:

- Se ne disfi;
- Voglia disfarsene;
- Abbia l'obbligo giuridico di disfarsene

"stato di abbandono" articolo 1 comma 1 Decreto 22 ottobre 1999, n. 460 del Ministero Interno – NB elenco non tassativo

- privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione
- privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione

## PARCHEGGI DI SCAMBIO CON TARIFFA ORARIA (anche con sbarre)

Si applica la normativa sopra descritta in base al tipo di veicolo con possibilità di rimozione ai sensi del Decreto 22 ottobre 1999, n. 460. A tale proposito si rimanda alla CIRCOLARE COMANDO DEL CORPO n. 192/15

#### VEICOLI CON TARGA ESTERA

- Accertamento provenienza furtiva
- Rimozione (nei casi di applicabilità Decreto 22 ottobre 1999, n. 460 no aree private)
- Comunicazione alla sede diplomatica e p.c. al Ministero degli Esteri della giacenza del veicolo
- N.O. alla demolizione decorsi 60 giorni dalla rimozione con invio delle targhe alla sede diplomatica (NB nel caso di rifiuto da parte di questa di presa in consegna delle stesse, procedere a distruzione da documentare con verbale)

#### VEICOLO CON PROVVEDIMENTO DI CONFISCA CIRCOLARE COMANDO DEL CORPO n. 160/11

Contattare l'autorità che ha emesso il provvedimento per il recupero del mezzo a cura di quella.

## VEICOLO PIGNORATO (provvedimento trascritto al PRA) CIRCOLARE COMANDO DEL CORPO n. 5/2016

Necessario seguire le procedure per l'affidamento all' I.V.G. (istituto vendite giudiziarie); vedere i dettagli e la procedura nella circolare indicata.

#### VEICOLI CON FERMO AMMINISTRATIVO DA GANASCE FISCALI

Nel caso <u>sussistano le condizioni di "veicolo fuori uso"</u> applicare la procedura ordinaria con contestuale notizia della diffida al ripristino (MOD 37) al proprietario e per conoscenza anche al CONCESSIONARIO (es. EQUITALIA) e al PRA. Nel caso <u>il veicolo non sia fuori uso</u> valutare l'applicazione al caso specifico delle sanzioni <u>dell'articolo 214 Codice della Strada</u> (fermo del veicolo) che prevedono la confisca e pertanto il sequestro amministrativo ai sensi articolo 213 comma 1 Codice della Strada.

## PERDITA DI POSSESSO ANNOTATA AL PRA (CIRCOLARE COMANDO DEL CORPO n. 160/2011)

Inoltrare diffida al ripristino del veicolo al precedente proprietario che dovrà produrre documentazione, ovvero indicarne all'ufficio ove reperirla, in merito alle vicende giuridiche che hanno interessato il veicolo.

## VEICOLO CANCELLATO D'UFFICIO AL PRA (CIRCOLARE COMANDO DEL CORPO n. 160/2011)

È il caso previsto dall'articolo 96 Codice della Strada: l'omesso pagamento oltre tre anni del tributo "tassa automobilistica".

Seguire la stesa procedura per il FERMO DA GANASCE FISCALI; nel caso non si tratti di veicolo fuori uso la sanzione da applicare è quella inerente la circolazione con veicolo non immatricolato, articolo 93 comma 7 Codice della Strada con sequestro amministrativo ai fini della confisca ai sensi articolo 213 comma 1.

#### RIMOZIONE CON PROCEDURA D'URGENZA

(CIRCOLARE COMANDO DEL CORPO n. 191/13) È una procedura che permette di rimuovere il veicolo nelle previsioni del DM 460/1999 <u>prima della formalizzazione della notifica della diffida al ripristino dello stato di fuori uso.</u>

Deve trattarsi di: pericolo per la pubblica incolumità; pregiudizio per l'ambiente e il decoro urbano; motivi di igiene; grave intralcio alla circolazione; richiesta della competente Autorità di PS in aree sensibili o in prossimità di obiettivi sensibili.

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 178\_03 Circolare 095\_04 Circolare 076\_06 Circolare 160\_11 Circolare 011\_12 Circolare 068\_13 Circolare 072\_13 Circolare 146\_13 Circolare 191\_13 Circolare 192\_15 Circolare 216\_16 Circolare 216\_16

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 13, comma 2 in relazione all'articolo 5, comma 1 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209	1. Mancata consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta  Quale detentore o proprietario di veicolo a motore di categoria M1 o N1 (specificare tipologia del mezzo, marca, modello e targa se presente o telaio) non lo consegnava ad un centro di raccolta per le operazioni previste dalla legge. (1)  (categoria M1 – N1)	(da 1.000,00 a 3.000,00 euro) 1666.67		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 231, comma 1 in relazione all'articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	della violazione).  2 Mancata consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta (rifiuto pericoloso)  Quale detentore o proprietario di veicolo a motore o rimorchio (specificare tipologia del mezzo, marca, modello e targa se presente o telaio), non bonificato e pertanto costituente rifiuto speciale pericoloso, non lo consegnava ad un centro di raccolta per le operazioni previste dalla legge. (1)  (categoria diversa da M1 – N1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 600,00 a 6.000,00 euro) 1.200,00 (2)		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

<sup>(1)</sup> Compimento della violazione. La presente violazione non si compie al momento della rimozione da parte dell'organo di polizia stradale procedente ai sensi dell'articolo 1 comma DM INTERNO 460/199: infatti al momento opera la "presunzione di abbandono". Trascorsi 60 giorni dalla rimozione-conferimento al centro di raccolta senza azione da parte del detentore e/o proprietario il veicolo assume la qualità di "cosa abbandonata" facendo configurare il compimento della violazione.

(2) Determinazione della sanzione pecuniaria. Le sanzioni edittali ed il pagamento in misura ridotta sono state definite di concerto con la Provincia di Roma e divulgate dal Comando tramite

circolare 198/11.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 231, comma 1 in relazione all' articolo 255, comma 1 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	3. Mancata consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta (rifiuto non pericoloso).  Quale detentore o proprietario di veicolo a motore o rimorchio (specificare tipologia del mezzo, marca, modello e targa se presente o telaio), bonificato e pertanto costituente rifiuto speciale non pericoloso, ovvero di carrozzeria, scocca o parti dello stesso prive di sostanze pericolose, non lo consegnava ad un centro di raccolta per le operazioni previste dalla legge  (categoria diversa da M1 – N1)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 300,00 a 3.000,00 euro) <b>600,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 231, comma 5 in relazione all' articolo 255, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Richiesta oneri di agenzia per cancellazione al P.R.A. di veicolo o rimorchio.  Quale titolare di centro di raccolta, o concessionario o titolare della casa costruttrice al fine di effettuare la cancellazione dal PRA di un veicolo o rimorchio avviato alla demolizione, richiedeva al proprietario oneri di agenzia.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 231, comma 5 in relazione all' articolo 255, comma 2 Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	5. Omessa comunicazione al P.R.A. entro 90 giorni dell'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, e/o mancata consegna delle targhe e dei documenti.  Quale titolare di centro di raccolta, o concessionario o titolare della casa costruttrice non comunicava entro 90 gg dalla consegna del veicolo al PRA l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e/o non consegnava il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 260,00 a 1.550,00 euro) <b>516,67</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	
	Articolo 13, comma 3 in relazione all'articolo 5, comma 7 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209	6. Omessa consegna certificato di rottamazione.  Quale titolare di centro di raccolta non rilasciava al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché' dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.  (categoria M1 – N1)  (Se il certificato è incompleto o inesatto le sanzioni sono ridotte della metà)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 300,00 a 3.000,00 euro) <b>600,00</b>		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 13, comma 3 in relazione all' articolo 5, comma 7 Decreto Legislativo 24.6.2003, n. 209	Quale titolare di centro di raccolta non rilasciava al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché' dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.  (categoria diversa da M1 – N1)  (Se il certificato è incompleto o inesatto le sanzioni sono ridotte della metà)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 300,00 a 3.000,00 euro) 600,00		Città Metropo li tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropolitana Roma Capitale	

## REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE

#### PRINCIPI GENERALI

I reati in materia ambientale si individuano in fattispecie di natura contravvenzionale oppure delittuosa.

Come noto tutti le previsioni contravvenzionali sono perseguibili anche a titolo di colpa, individuabile nell' imprudenza, imperizia, negligenza, violazione di leggi, regolamenti e consuetudini da parte dell'agente. I delitti richiedono necessariamente la volontà dolosa dell'agente.

Il tentativo è escluso nelle previsioni contravvenzionali ambientali, mentre è ammesso in quelle dolose.

Per tutte le previsioni è prevista sia la cooperazione colposa che il concorso di persone. Altrettanto importante la rilevazione delle circostanze dell'evento e della condotta che dovranno integrare il rilievo del fatto in sé.

#### ATTI DI ACCERTAMENTO IN CARICO ALLA PG

Tutti gli atti previsti nelle indagini preliminari, sia di iniziativa che su delega dell'Autorità Giudiziaria

PROCEDURA ESTINTIVA DEGLI ECO REATI (Legge 22 maggio 2015 n. 68)

(cfr. circolari del Comando 96/15; 191/15; 229/15; 10/16; 20/16; 76/16).

#### Condizioni di ammissibilità

Reati contravvenzionali, per i quali è prevista la pena dell'ammenda, dell'arresto o dell'ammenda, previsti dal TUA e commessi in data successiva al 29/05/2015 Non sia stato cagionato danno ambientale e non permanga concreto e attuale pericolo di danno; la circostanza può essere valutata direttamente dalla PL o con organo tecnico (ARPA)

Compiti della PG: La PG operante, in assenza di danno ambientale, impartirà la prescrizione estintiva, o prescrizione estintiva asseverata da organo tecnico per casi specifici. Successivamente provvederà, altresì, all'irrogazione della sanzione oblativa e alla trasmissione dell'intera documentazione all'Autorità Giudiziaria.

Le fattispecie del prontuario per le quali è applicabile la procedura estintiva di cui sopra sono contrassegnate nelle rispettive tabelle, nella colonna dedicata alla sanzione, con la dicitura "PROCEDURA ECOREATI"

Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: <u>Circolare 096 15</u> <u>Circolare 191 15</u> <u>Circolare 229 15</u> <u>Circolare 010 16</u> <u>Circolari 020 16</u> Circolare 110 16

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 452-bis Codice Penale	1. Inquinamento ambientale.  Cagionava, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, una compromissione o un deterioramento rilevante:  1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;  2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.  (1) (2) (3)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 452-quater Codice Penale	2. Disastro ambientale.  Cagionava, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, un disastro ambientale. (3) (4) (5)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

- (1) Arresto Facoltativo. Per tale fattispecie è previsto l'arresto facoltativo ai sensi dell'articolo 381 c.p.p.
- (2) Aggravante (452-bis, comma 2). Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- (3) Ipotesi colposa (452-quinques). Pene diminuite da un terzo a due terzi (c.f.r. circ. n. 96 del 15/06/2015 introduzione di nuove fattispecie di reato ambientale nel Codice Penale).
- (4) Disastro ambientale. Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- (5) Aggravante (452-ter comma 3). Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 452-septies Codice Penale	3. Impedimento controlli ambientali.  Negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impediva, intralciava o eludeva l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne comprometteva gli esiti.  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
	Articolo 635-comma 2 Codice Penale	<ul> <li>4. Danneggiamento.</li> <li>Distruggeva, disperdeva, deteriorava o rendeva, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili: <ul> <li>su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625 (su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o [OMISSIS] destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità)</li> <li>sopra opere destinate all'irrigazione;</li> <li>sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.</li> </ul> </li> <li>Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</li> </ul>	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		

(6) Arresto facoltativo. Per tale fattispecie è previsto l'arresto facoltativo ai sensi dell'articolo 381 c.p.p., esiste anche l'eventualità della resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	SANZIONE (PENALE)	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 674 Codice Penale	5. Gettito pericoloso di cose  Gettava o versava, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provocava emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			
	Articolo 733 Codice Penale	6. Danneggiamento al patrimonio storico, archeologico o artistico nazionale  Distruggeva, deteriorava o comunque danneggiava un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio.	Sanzione penale Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).			

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 75 DEL 16 MARZO 2010

(I: Divieto di coltivazione di fave nel territorio del Comune di Roma. II: Somministrazione e vendita di fave sfuse. Obbligo di apposizione cartello di grandezza minima cm. 30x40, con avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. III: Vendita di fave fresche preincartate. Facoltà di apposizione cartello di

grandezza minima cm. 30x40, con apprezzamento del Comune di Roma).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64009	Ordinanza Sindacale 16.3. 2010, n. 75	1. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza 16.3.2010, n. 75.  Non rispettava le prescrizioni dettate nell'Ordinanza 16.3.2010, n.75 in quanto (specificare quale divieto, obbligo o prescrizione). (7) (8)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 300,00 euro) 100,00		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Servizio per l'Igiene e la Sanità della ASL di competenza territoriale

<sup>(7)</sup> Circolari del Comando. Il Comando generale ha trattato l'argomento con le seguenti circolari: Circolare 050\_10 Circolare 061\_16

<sup>(8)</sup> Ordinanza Sindacale 16.3.2010, n.75. Per individuare la casistica completa dei DIVIETI, degli OBBLIGHI e delle PRESCRIZIONI consultare l'Ordinanza Sindacale 13 marzo 2010, n.75.

## ORDINANZE DEL SINDACO CON VALIDITA' ANNUALE

## ORDINANZA DELLA SINDACA N. 102 DEL 22 MAGGIO 2020

(Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della "Zanzara Tigre" nel territorio di Roma Capitale). Periodo di vigenza 22 maggio 2020 – 31 dicembre 2020

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64037	Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n. 102. (1)	1. Abbandono, ommessa cura e/o pulizia contenitori posti all'aperto.  Abbandonava ovvero ometteva di curare il controllo e/o pulizia di contenitori posti all'aperto, con conseguente ristagno di acqua piovana o di altra provenienza. Non copriva con rete fina (zanzariera) i bidoni utilizzati per lo stoccaggio dell'acqua irrigua.  (2)(3)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio (4)
64038	Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n. 102. (1)	2. Mancata introduzione di pesci larvivori nelle fontane ornamentali.  Non provvedeva ad introdurre pesci larvivori nelle fontane ornamentali, nei laghetti artificiali o simili di sua proprietà. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64039	Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n. 102. (1)	3. Tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta acque non mantenuti in perfetta efficienza.  Non manteneva in perfetta efficienza i tombini, le griglie di scarico o i pozzetti di raccolta acque di propria pertinenza, ovvero non è in grado di esibire la documentazione del trattamento antilarvale effettuato.  (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio (4)
64040	Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n. 102. (1)	4. Titolare attività non manteneva in perfetta efficienza gli impianti idrici.  Quale responsabile di cantiere fisso o mobile, ovvero quale conduttore di attività agricola o vivaistica ovvero quale titolare di attività artigianale o industriale, nei quali si utilizzano spazi aperti, ometteva di mantenere in perfetta efficienza gli impianti idrici, ovvero di svuotare o chiudere ermeticamente i contenitori contenenti acqua, nonché di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni o raccolta di acque. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) 100,00		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64041	Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n. 102. (1)	5. Obblighi gestore di deposito, anche temporaneo, di copertoni.  Quale gestore di deposito, anche temporaneo, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ometteva di stoccarli, previo svuotamento di acqua eventualmente raccolta al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio ovvero, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio (4)
64042	Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n. 102. (1)	6. Omessa comunicazione amministratore condominio e/o consorzi dell'elenco dei condomini nei quali sia stato attivato un programma di disinfestazione.  Quale amministratore di condominio e/o consorzi residenziali ometteva di comunicare entro il 30 giugno 2020 l'elenco dei condomini nei quali sia stato attivato un programma di disinfestazione. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 50,00 a 500,00 euro) <b>100,00</b>		Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Ordinanza Sindacale	7. Mancata comunicazione del trattamento contro	(da 50,00		Roma	Sindaco	Dipartimento	Municipio
	22.5.2020, n. 102.	le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza da	a 500,00		Capitale		Risorse	<u>(4)</u>
	<u>(1)</u>	parte di un soggetto privato.	euro)				Economiche	
			100,00				Direzione gestione entrate extra-	
		Quale soggetto privato effettuava il trattamento contro					tributarie	
		le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza,					undune	
		omettendo di comunicarlo con un preavviso minimo						
		di giorni 7 lavorativi alla Direzione Promozione						
64043		Tutela Ambientale e Benessere Animali del						
		Dipartimento Tutela Ambientale, ovvero senza						
		allegare la scheda tecnica e/o la fattura dell'intervento. (2)						
		den intervento. (2)						
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi						
		della violazione).						

- (1) Vigenza Ordinanza Sindacale 22.5.2020, n.102. L'Ordinanza Sindacale è vigente nel periodo dal 22 maggio al 31 dicembre 2020.
- (2) Soggetto attivo. La violazione si applica a chiunque, persona fisica o giuridica ponga in essere la condotta considerata.
- (3) Contenitori. Per contenitori si intendono ad esempio i sottovasi, gli annaffiatoi, gli abbeveratoi, le piscine, i vasconi, i fusti per l'irrigazione.
- (4) Rapporto informativo. Ogni violazione commessa determina trasmissione di rapporto informativo al competente Municipio per l'adozione di eventuali provvedimenti di ripristino.
- (5) Circolare del Comando. Il Comando generale ha trattato l'argomento con la circolare 152 del 27 maggio 2020
- (6) Ulteriori violazioni. La tabella di cui sopra è redatta a scopo esemplificativo e non esaustivo, la casistica completa dei DIVIETI, degli OBBLIGHI e delle PRESCRIZIONI è individuata nel corpo dell'Ordinanza Sindacale stessa.

# ORDINANZA DELLA SINDACA N. 115 DEL 12 GIUGNO 2020

(Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi. Periodo 15 giugno 30 settembre 2020).

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64044	Ordinanza della Sindaca 12.6.2020 n. 115. Vigente nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2020, in relazione all'articolo 10 legge 21.11.2000, n. 353 (1)	1. Divieti e prescrizioni.  Metteva in atto azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio. (2)  Metteva in atto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio. (2)  Accendeva fuochi per l'abbruciamento delle stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli derivanti da pratiche agricole o silvo-colturali, nonché per la pulizia di terreni destinati a pascolo.(2)  Nel periodo a massimo rischio incendi, faceva brillare mine, utilizzava esplosivi, usava motori, fornelli o inceneritori che emettono faville o braci o compie qualunque altra operazione che arreca pericolo di incendio. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 1032,00 a 10329,00 euro) <b>2064,00</b>		Regione	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio e Dipartimento Tutela Ambientale (3)
	Articolo 650 codice penale	2. Inosservanza obblighi  Non rispettava le prescrizioni dell'O.S. 115 del 12 giugno 2020, emanata per ragioni di sicurezza pubblica.	Sanzione penale. Comunica zione di notizia di reato ai sensi dell'artico lo 347 c.p.p.					

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
		3. Abbandono di rifiuti Abbandonava o ometteva di asportare residui vegetali nelle aree a rischio di incendi boschivi. (2)	€. 600,00		Città Metropol i tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	Città Metropoli tana Roma Capitale	
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)						
	Articolo 192, comma 1 in relazione all'articolo 256, commi 2 e 1 lettera a) Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152	4. Abbandono rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo (titolare impresa) (responsabile ente).  Quale titolare di impresa o responsabile di ente abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo. (2)	Sanzione penale Comunicazi one di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.					
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)	PROCEDURA ECOREATI					
	Articolo 29 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada	5. Piantagioni e siepi Ometteva di rimuovere siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito. (2)	€ 169,00 entro 5 giorni € 118,30		Roma Capitale	Prefetto di Roma Giudice di Pace di Roma		
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)						

Prontuario di Tutela Ambientale

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
64045	Ordinanza della Sindaca n. 115 del 14 giugno 2020 Vigente nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2020 in relazione all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (1)	6. Mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza Sindacale.  Non rispettava qualunque delle prescrizioni dettate nell'Ordinanza in esame che non rientrano nelle fattispecie sanzionate dalla legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi".  (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 25,00 a 500,00 euro) <b>50,00</b>		Regione	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio e Dipartimento Tutela Ambientale (3)
64046	Ordinanza della Sindaca n. 115 del 14 giugno 2020 Vigente nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2020 in relazione all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (1)	7. Transito o sosta su viabilità non asfaltata transitava e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superfice coperta da vegetazione. (2)  Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)	€ 50,00		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	Municipio e Dipartimento Tutela Ambiente (3)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articolo 423 codice penale	8. Incendio  Cagionava incendio, anche della cosa propria, arrecando pericolo alla pubblica incolumità	Sanzione penale Comunica zione di notizia di reato ai sensi dell'artico lo 347 c.p.p.					
	Articolo 423 bis codice penale	9. Incendio boschivo  Cagionava incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui.	Sanzione penale Comunica zione di notizia di reato ai sensi dell'artico lo 347 c.p.p.					
	Articolo 449 codice penale	10. Delitti colposi di danno  Cagionava per colpa un incendio	Sanzione penale Comunica zione di notizia di reato ai sensi dell'artico lo 347 c.p.p.					

- (1) Vigenza Ordinanza Sindacale 12.6.2020, n. 115. L'Ordinanza Sindacale è vigente nel periodo 15 giugno 30 settembre 2020.
- (2) Soggetto attivo. La violazione si applica a chiunque, persona fisica o giuridica ponga in essere la condotta considerata.
- (3) Rapporto informativo. Ogni violazione commessa determina trasmissione di rapporto informativo al competente Municipio e al Dipartimento Tutela Ambientale per l'adozione di eventuali provvedimenti di ripristino.
- (4) Circolare del Comando. Il Comando generale ha trattato l'argomento con la circolare 172 del 15 giugno 2020
- (5) Ulteriori violazioni. La tabella di cui sopra è redatta a scopo esemplificativo e non esaustivo, la casistica completa dei DIVIETI, degli OBBLIGHI e delle PRESCRIZIONI è individuata nel corpo dell'Ordinanza Sindacale stessa.

## ORDINANZA DELLA SINDACA N. 89 DEL 22 GIUGNO 2017

(Ordinanza Contingibile e Urgente della Sindaca n. 89 del 22 giugno 2017, concernente il divieto di utilizzo, nel territorio di Roma Capitale, dell'acqua potabile della Rete ACEA ATO2 spa per scopi diversi da quello potabile).

C	Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
		Ordinanza della	1. Mancato rispetto dell'Ordinanza Sindacale	(da 25,00 a		Roma	Sindaco	Dipartimento	
		Sindaca	n.89 del 22.6.2017.	500,00 euro)		Capitale		Risorse	
		22.6. 2017, n. 89 (1)	Non rispettava le prescrizioni dettate nell'Ordinanza in esame, in particolare:  utilizzava l'acqua potabile per l'irrigazione di orti o giardini  utilizzava l'acqua potabile per riempire piscine mobili o da giardino  utilizzava l'acqua potabile per il lavaggio di veicoli utilizzava l'acqua potabile per usi ludici  (2)	50,00				Economiche Direzione gestione entrate extra- tributarie	
			Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).						

- (1) Vigenza dell'Ordinanza Sindacale 22.6.2017, n. 89. L'Ordinanza Sindacale 22 giugno 2017, n. 89 è vigente nel periodo 22/06-30/09/2017.
- (2) Soggetto attivo. La violazione si applica a chiunque, persona fisica o giuridica ponga in essere la condotta considerata.
- (3) Circolare del Comando. Il Comando generale ha trattato l'argomento con la seguente circolare: Circolare 099\_17
- (4) Obblighi dell'Ordinanza. Gli obblighi comunque da tenersi per l'utilizzo dell'acqua potabile, nel periodo di vigenza della Ordinanza sopra indicata, sono individuabile nel corpo dell'Ordinanza Sindacale stessa.

## ORDINANZA DELLA SINDACA 30 GIUGNO 2020, n. 131

Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischi 3 del bollettino diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

Anno 2020.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATOR IA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVEN TI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Ordinanza della	1. Divieto di circolazione con la vettura pubblica a	(da 25,00 a	<u>(3)</u>	Roma	Sindaco	Dipartimento	Dipartimento
	Sindaca del 30 giugno	trazione animale in determinate giornate ed orari.	500,00 euro)		Capitale	Roma	Risorse	Mobilità e
	2020 n. 131, in		50,00			Capitale	Economiche Direzione gestione	Trasporti
	relazione all'articolo 7-	Circolava con la vettura pubblica a trazione animale					entrate extra-	
	bis decreto legislativo	nella giornata dichiarata a livello di rischio 3, in					tributarie	
	18 agosto 2000 n. 267	particolare:						
	(T.U.EE.LL.)							
64050		□ prima dell'orario consentito h 18.00						
	Vigente fino al 30 settembre 2020.	<u>(2)</u>						
		Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).						

- (1) Vigenza dell'Ordinanza Sindacale 30.06.2020 n. 131. L'Ordinanza Sindacale è vigente fino al 30 settembre 2020.
- (2) Soggetto attivo. La violazione si applica a chiunque, persona fisica o giuridica ponga in essere la condotta considerata.
- (3) Articolo 47 Sospensione e revoca della licenza: "Roma Capitale dispone la sospensione della licenza per un periodo di tre mesi per le seguenti inosservanze....) inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 46;..." (che così recita "è fatto obbligo ai titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore...").
- (4) Circolare del Comando. Il Comando generale ha trattato l'argomento con la circolare n. 178/2020.